

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 34

Tarascio Concetto

Nei confronti di Concetto Tarascio vennero emessi mandati di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982 e 461/82 del 25 novembre 1982, con i quali gli furono rispettivamente contestati i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendosi prosciogliere da quest'ultima

imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Tarascio, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Tarascio e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi al presente procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza relativa all'omicidio di Alfio Ferlito.

Teresi Carlo

Indicato da Contorno Salvatore quale uomo d'onore della "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesù', affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro Teresi Carlo veniva emesso mandato di cattura n.361/84 in data 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, soprannominato "N.1" come i suoi cugini Teresi Carlo fu Giovanni, Teresi Giovanni, Teresi Francesco e Teresi Carlo fu Antonino - era molto vicino a Bontate Stefano - rappresentante della loro famiglia - ed era cointeressato al traffico della droga (Vol.125 f.2), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.68), (Vol.125 f.146).

Tratto in arresto, l'imputato ha respinto gli addebiti ammettendo di ben conoscere il Contorno fin dall'infanzia, ma di non vederlo da oltre vent'anni nonche' di essere inteso "N.1", perche' il piu' anziano degli omonimi cugini, anch'essi indicati dal Contorno come uomini d'onore.

Tali generiche discolpe addotte dal prevenuto non possono trovare accoglimento a fronte delle precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal coimputato Contorno Salvatore, il quale bene lo conosce perche' entrambi affiliati alla stessa famiglia di "S.Maria di Gesu'".

Peraltro, dai rapporti tra l'imputato e altre persone, sicuramente inserite nella "consorteria" mafiosa di cui egli e' processo, testimoniano gli accertamenti bancari espletati, dai quali si evince che:

- 1) il Teresi Carlo ha emesso, il 15.1 e il 3.6.1980, due assegni bancari tratti sul proprio conto corrente a favore di Lima Gaetano, facente parte della famiglia mafiosa di Trabia;

- 2) l'imputato ha emesso a favore di Bontate Giovanni esponente di rilievo della famiglia di S. Maria di Gesu', n.2 assegni dell'importo complessivo di lire 23.200.000;
- 3) il Teresi Carlo ha emesso a favore del coimputato Li Vorsi Gaspare, un assegno di lire 1.000.000 in data 12.11.1979;
- 4) l'imputato ha emesso a favore di Saccone Orazio due assegni dell'importo complessivo di lire 11.536.500;
- 5) ha emesso a favore di Sanseverino Domenico un assegno di lire 6.000.000 in data 21.12.1978;
- 6) ha ricevuto da Saccone Orazio un assegno dell'importo di lire 24.995.000.

Sulla scorta di quanto precede, e' di tutta evidenza che l'imputato e' attivamente ed effettivamente inserito nella consorteria criminosa denominata "Cosa Nostra" per cui appare aderente alle specifiche emergenze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., e 71 e 75 della legge n.685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Teresi Carlo n.3/1/1925

Indicato da Contorno Salvatore quale "uomo d'onore" della famiglia di S. Maria di Gesu', facente parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Teresi Carlo veniva emesso mandato di cattura n.361/84 in data 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, come del resto i suoi fratelli Giovanni e Francesco, era molto vicino a Bontate Stefano - rappresentante della sua "famiglia" - ed e' attivamente inserito nel traffico della droga.

Tratto in arresto, l'imputato ha respinto gli addebiti assumendo di avere avuti contatti molto sporadici con Bontate Stefano soltanto perche' costui aveva sposato una cugina di sua moglie.

Tali generiche discolpe non possono trovare accoglimento a fronte delle precise "notizie" fornite dal Contorno Salvatore sul conto del Teresi Carlo, che ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli, indicandolo con "uomo d'onore" della stessa famiglia di sua appartenenza e cointeressato nel traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.125 f.2), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.68), (Vol.125 f.146).

Peraltro i legami tra l'imputato e affiliati ad altre famiglie mafiose emergono dagli accertamenti bancari espletati che hanno fornito la prova di sintomatici rapporti di natura finanziaria tra il Teresi e Pilo Giovanni, componente della famiglia di "San Lorenzo" (dal quale ha ricevuto tre assegni, per un ammontare complessivo di lit.45.000.000, tratti su conti correnti intestati alla "IMGAR" s.r.l. e "Pilo Costruzioni" s.r.l. su cui operano sia il Pilo Giovanni che il di lui fratello Emanuele); tra l'imputato e



Greco Nicolo', affiliato alla famiglia mafiosa di Bagheria (dal quale ha ricevuto un assegno di lire 10.000.000 emesso il 27.7.1978); tra l'imputato e Greco Salvatore, capo della consorteria mafiosa di Ciaculli (dal quale ha ricevuto un assegno di lire 1.034.000, tratto dal predetto Greco Salvatore sul proprio conto corrente).

Sulla scorta di tali non equivoche risultanze processuali, comprovanti l'inserimento del Teresi Carlo nella organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Teresi Francesco

Indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu', affiliata alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro Teresi Francesco veniva emesso mandato di cattura n.361/84 in data 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha ricordato il Contorno di avere avuto presentato "ritualmente" come uomo d'onore il Teresi Francesco dal di lui cognato Manuli Antonino, che era in compagnia di Di Maggio Giuseppe (Vol.125 f.146); di essersi recato qualche volta nella sua pizzeria a Mondello (frazione di Palermo) e di avere veduto, quando era ancora in costruzione, la sua villa in S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.146).

Tratto in arresto, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore anche se non ha escluso che costui potesse conoscerlo, come dimostrato, del resto, dal riconoscimento fotografico effettuato dal Contorno (Vol.125 f.173).

Tali generiche discolpe appaiono inattendibili a fronte delle precise "indicazioni", fornite dal Contorno Salvatore il quale ben conosce l'imputato perche' affiliato alla sua stessa "famiglia" di S. Maria di Gesu'.

Appare, pertanto, aderente alle specifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Teresi Francesco per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10). In ordine, invece, alle altre imputazioni nulla e' emerso a carico del Teresi Francesco di cui lo stesso Contorno Salvatore ha dichiarato di ignorare se fosse implicato nel traffico della droga.

Dalle relative, imputazioni, pertanto, lo stesso Teresi Francesco va prosciolto con ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Teresi Giovanni

Indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della famiglia di S. Maria di Gesu', affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro Teresi Giovanni venne emesso mandato di cattura n.361/84 del 29/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno che l'imputato, riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli in visione, era molto vicino a Bontate Stefano, rappresentante della sua "famiglia", ed era attivamente inserito nel traffico della droga; che una sua figlia era stata fidanzata di Pilo Giovanni, ed altra figlia aveva sposato Bisconti Pietro, uomo d'onore della "famiglia" mafiosa di Belmonte Mezzagno; che infine, il Teresi Giovanni, inteso "u

pacchiuni" gli aveva presentato ritualmente come uomo d'onore il cugino Rizzuto Francesco (Vol.125 f.2), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.68), (Vol.125 f.71), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.93), (Vol.125 f.121), (Vol.125 f.146), (Vol.125 f.162).

Tratto in arresto, l'imputato ha respinto gli addebiti assumendo di conoscere Contorno Salvatore ma di non vederlo da moltissimi anni e di avere avuto contatti molto sporadici con il Bontate Stefano.

Tali generiche discolpe non possono trovare ingresso processuale perche' smentite dalle precise "indicazioni" fornite dal Contorno Salvatore sul conto del Teresi Giovanni che bene conosce perche' entrambi affiliati alla stessa "famiglia" e nei cui confronti ha effettuato chiamata in correita' precisa e circostanziata.

Peraltro, l'appartenenza dell'imputato alla famiglia di "S.Maria di Gesu'" e' riscontrata dagli accertamenti bancari effettuati che hanno evidenziato rapporti economici tra il Teresi Giovanni e altro affiliato alla suddetta cosca, Bonta' Antonino (secondo le dichiarazioni rese da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3) e (Vol.125 f.75)), cognato di Prestifilippo Salvatore, il quale ha emesso all'ordine del Teresi Giovanni 4 assegni, tutti sul proprio conto corrente, dell'importo complessivo di lit. 8.126.000 (v. schede bancarie).

Sulla scorta di tali emergenze processuali appare, pertanto, conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere di tutti i reati contestatagli come in epigrafe, avendo il Contorno Salvatore espressamente ricordato che tutti i Teresi sono interessati al traffico di droga (Vol.125 f.138) (Capi 1, 10, 13, 22).

Testa Vittorio

Con nota del 28/11/1983 la Direzione della Casa Circondariale di Novara informava questa autorità giudiziaria che al detenuto Contorno Salvatore - ivi ristretto - era stata indirizzata una lettera proveniente dalla Casa Circondariale di Roma - Rebibbia - spedita dal sedicente Ferrari Angelo; che l'estensore della missiva, costituita da un solo foglio manoscritto, chiedeva al Contorno Salvatore di "occuparsi" di altro detenuto, tale Cinque Antonino, il quale meritava un "trattamento di favore" perché, in precedenza, aveva tenuto un non meglio precisato comportamento, evidentemente non gradito al sedicente Ferrari Angelo; che costui, in chiusura di missiva, avvertiva il Contorno di non tenere conto del nominativo del mittente, usato soltanto per motivi precauzionali al fine di evitare di essere identificato e che, in realtà, egli era quella



persona che aveva vinto al volante di una GT una corsa automobilistica disputatasi sulla Circonvallazione di Roma e che si "trovava" con il cognato del Contorno stesso (Vol.23 f.168).

Riferiva il Direttore della Casa Circondariale di Novara che detta missiva non era stata consegnata al Contorno Salvatore e che costui, ristretto presso la sezione a maggiore indice di sicurezza, non avrebbe mai potuto mettersi in contatto con il Cinque Antonino, ristretto presso la sezione a regime ordinario, in stato di custodia cautelare in quanto imputato del reato p. e p. dell'art.416 C.P.perche' facente parte dell'associazione criminosa denominata "Nuova Camorra organizzata" e rinviato al giudizio della Corte di Assise di Roma per omicidio in concorso con altre persone.

Disposte ed espletate le indagini del caso, si accertava che il sedicente Ferrari Angelo si identificava in Testa Vittorio, detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al

dicembre 1983 (assegnato a sezione vicina a quella dove, nello stesso periodo, si trovava recluso Lombardo Giuseppe, fratello della moglie del Contorno Salvatore), appassionato corridore automobilistico e proprietario di una autovettura Alfa Romeo G.T.A. con la quale disputava gare sulla circonvallazione di Roma (Vol.27 f.130) e (Vol.27 f.135).

Richiesto di spiegazioni, il Testa Vittorio negava decisamente di essere il mittente della lettera indirizzata al Contorno Salvatore (Vol.78 f.22).

Disposta ed espletata perizia grafica secondo le cui risultanze la missiva in esame era stata sicuramente vergata dal Testa Vittorio (Vol.78 f.56), contro costui veniva emesso mandato di cattura in data 26/5/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dell'art.372 C.P..

Tratto in arresto, l'imputato contestava le risultanze della perizia grafica ma ammetteva, sia pure con qualche incertezza e riserva, di avere guidato, talvolta, un'autovettura Alfa Romeo GTA prestatagli dall'amico Alongi Fabrizio; escludeva, comunque, di avere mai gareggiato in corse automobilistiche disputate sulla circonvallazione di Roma, ed ammetteva di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al dicembre 1983 (Vol.90 f.273).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze istruttorie hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al reato contestatogli, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti che hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle risultanze della perizia grafica che ha attribuito, senza incertezza o dubbio alcuno, la "paternita'" della missiva di cui occupa all'imputato Testa Vittorio; questi, peraltro, e' stato raggiunto da altri significativi elementi

probatori quali la sua detenzione a Rebibbia nel periodo in cui e' stata spedita la missiva al Contorno e in sezione vicina a quella dove era stato ristretto il cognato del Contorno (cui il sedicente Ferrari fa riferimento) nonche' l'accertata disponibilita' di un'autovettura sportiva con la quale l'imputato era solito partecipare a corse automobilistiche.

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche emergenze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Testa Vittorio per rispondere del reato p. e p. dall'art.372 C.P. (Capo 441 della rubrica).

Theodoru Cristos

Nei confronti di Cristos Theodoru venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata, tra l'altro, all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G. della quale egli si trovava a bordo con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima. Il Theodoru era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana, sebbene poi inspiegabilmente rilasciato ed allontanatosi colla nave.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin

all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo e, pertanto, sussistono a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti comprendente i menzionati Mutolo e Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi con suddetto sequestro di 233 kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato con i predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente il Theodoru essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Tinervia Giacomo

Tinervia Giacomo e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere del reato di cui alla lett.A) - art. 75 legge n.685/75 , in concorso con Marsalone Rocco, Marceno' Francesco Paolo , Greco Leonardo, Fiorenza Vincenzo, Enna Vittorio, D'Alba Andrea , D'Alba Pasquale, D'Alba Giovanni, Mondino Girolamo e ignoti.

Anselmo Salvatore nel corso delle sue dichiarazioni relative al gruppo di spacciatori di eroina nel quale era inserito, riferiva come Di Giacomo Giovanni "u luongu ", per cambiare gli assegni che a lui pervenivano dal traffico di stupefacenti, si servisse di Tinervia Giacomo.

Percisava l'Anselmo di conoscere personalmente il Tinervia il quale, in passato, era stato imputato di rapina.

Il Tinervia, sempre secondo l'Anselmo, aveva la disponibilita' di una FIAT 124 rossa, nonche' di una FIAT 131 e di una FIAT "uno".

Il Tinervia cambiava gli assegni in una sala di biliardo di via Re Federico da uno strozzino che tratteneva per se' il 10-20% sugli importi dei titoli. (Vol.133 f.318). In un successivo interrogatorio l'Anselmo aggiungeva: "Giacomino Tinervia ha precedenti per rapina ed e' in contatto con Ignazio Florenza.

Una volta l'ho incontrato a Brugherio unitamente con una persona di nome Giulio, soggiornante obbligato, e a Monza con un giovane di nome Gianni che abita in questa via Regina Margherita, ed a tale Pino Li Volsi da Palermo. Quel giorno essi avevano una cassetta piena zeppa di orologi, ma non mi dissero se detti oggetti erano o meno proventi di rapina o di furti.



Il Tinervia andava spesso a Milano ed andava a stare da tale Nino soggiornante obbligato a San Donato Milanese e comunemente soprannominato "nacalone". Il Tinervia si univa con il Florenza a Brugherio ove si recava in compagnia di Giovanni, il ragazzo di cui ho prima parlato." (Vol.133 f.264).

Con ordine di cattura n.237 del 23.10.1984 si dava carico al Tinervia del reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975.

Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri risultava come, effettivamente, il Tinervia il 25.6.82 fosse stato denunciato per associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di rapine insieme con D'arca Giuseppe e Florenza Ignazio (Vol.4/Z f.36).

Cio' detto, bisogna rilevare come l'Anselmo sia stato oltremodo preciso nell'indicare il Tinervia, i suoi amici, i suoi precedenti giudiziari.

Le dichiarazioni dell'Anselmo, pero', se evidenziano i rapporti del Tinervia con ambienti di rapinatori e spacciatori di droga, non sono certo sufficienti a qualificare lo stesso come un associato per e nel traffico di stupefacenti.

L'Anselmo nulla ha detto al riguardo, pur conoscendo bene tale ambiente e, segnatamente, quello degli spacciatori di droga gravitanti intorno al Di Giacomo.

Il Tinervia, comunque, scientemente si prestava a cambiare gli assegni di quest'ultimo, ben conoscendone la illecita provenienza, tant'e' che li portava da uno strozzino che tratteneva per se' una rilevante percentuale sugli importi.

Queste stesse modalita' del cambio degli assegni e' un sufficiente indice di consapevolezza della illecita provenienza dei titoli.

I fatti ascritti al Tinervia debbono essere qualificati diversamente integrando gli stessi il reato di ricettazione (art.648 C.P.) e

cioe' per avere, al fine di trarne profitto, ricevuto assegni da Di Giacomo Giovanni, provenienti da traffico di stupefacenti.

Per tale reato, cosi' modificata la originaria imputazione, il Tinervia va rinviato a giudizio.

Tinnirello Benedetto

Fratello dei coimputati Tinnirello Lorenzo e Giuseppe, e' anche egli elemento inserito nella organizzazione criminosa di che trattasi.

Significativi in proposito sono i vincoli familiari del prevenuto.

Infatti, il Tinnirello Benedetto e' cognato di Marchese Filippo (per averne sposato la sorella Caterina), capo della cosca di appartenenza dello stesso Tinnirello e boss sanguinario ed incontrastato della zona di Corso dei Mille - Brancaccio.

Del pari indicativi, nel senso sopra specificato, sono i rapporti di affari e societari che legano il Tinnirello ad elementi di estrazione mafiosa, imputati nel presente procedimento penale.

Cosi' dicasi dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con Olieri Giovanni in relazione alla OLIMAR - la denominazione della impresa

richiama, sia pure abbreviati, i cognomi Oliveri e Marchese - avente ad oggetto la vendita di edifici di civile abitazione e di cui risultano essere soci l'Oliveri, il Tinnirello Benedetto e i di lui nipoti Tinnirello Gaetano e Lorenzo, quest'ultimo subentrato di recente nel vincolo sociale, rilevando la quota di Marchese Filippo.

La presenza della società in questione degli elementi di cui sopra, tutti inseriti in posizione di rilievo nella organizzazione mafiosa, consente di ritenere la società medesima finalizzata al riciclaggio dei notevoli profitti derivanti dai traffici illeciti della cosca e segnatamente dal traffico di sostanze stupefacenti, gestito dai suddetti personaggi in attuazione del programma delinquenziale proprio delle associazioni mafiose cui aderiscono.

La "Olimar", d'altra parte, risulta avere mantenuto rapporti con altre imprese riconducibili ad ambienti mafiosi tra cui la "Edilceramica", l'"Adriana Costruzione" e l'"URANIA Costruzioni", queste ultime due

facenti capo a Giovanni Bontate, elemento di spicco della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', ed attivamente inserito - come si e' avuto modo di dimostrare trattando la relativa posizione - nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti.

I rapporti, inoltre, intercorrenti tra il Tinnirello Benedetto ed altri clan mafiosi quali quello dei Marchese, degli Zanca, e dei Vernengo, discendono oltre che da ragioni di contiguita' territoriale anche dalle cointeressenze nel campo del contrabbando dei tabacchi, come e' dato desumere dal fatto che Lo Nardo Carlo, appartenente al gruppo dei Vernengo, e' stato ritenuto responsabile, insieme a Di Fazio Giovanni, dello sbarco di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, rinvenuti in una casupola di proprieta' del Tinnirello Benedetto (v.Rapp.Giudiziario congiunto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90)).

L'inserimento organico del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille ed i suoi legami con altri aderenti alla medesima cosca sono poi stati evidenziati dai coimputati Stefano Calzetta e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Il Calzetta, infatti, dopo avere indicato il Tinnirello come responsabile, unitamente allo Zanca Carmelo, della zona di Piazza Scaffa, lo ha anche indicato quale autore, in concorso con il Tinnirello Lorenzo, di un danneggiamento a scopo estorsivo posto in essere nei confronti dei fratelli di esso Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti, episodio cui si accenna trattando la posizione del Tinnirello Lorenzo ((Vol.11 f.28); (Vol.I- f.9 fasc pers. Calzetta) e (Vol.II- f.59 fasc.pers. Calzetta).

Sinagra Vincenzo di Antonino, poi, ha riferito che il Tinnirello Benedetto e' elemento appartenente alla cosca di Filippo Marchese, in compagnia del quale si

trovava in Casteldaccia allorquando il suddetto Sinagra era stato presentato dal cugino detto "Tempesta", allo stesso Marchese.

Il Tinnirello inoltre - sempre secondo quanto rivelato dal Sinagra - era destinatario della somma di lire 800.000 mensili che Baiamonte Angelo - braccio destro del Marchese - gli faceva avere tramite Sinagra "Tempesta" a titolo di "pensione di mafia" (ff.102, 142 fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino).

I collegamenti del prevenuto con il Baiamonte, con Sinagra "Tempesta" e con Senapa Pietro (killer della cosca, insieme al quale il Tinnirello e' stato controllato dagli organi di Polizia in data 13/7/1982) costituiscono una ulteriore riprova del di lui inserimento nella organizzazione di cui ci si occupa.

Il coinvolgimento, poi, del Tinnirello nella attivita' illecita del proprio clan, e specificatamente nel traffico di droga, e' desumibile dal fatto che lo stesso, titolare di



redditi minimi, risulta avere effettuato nei vari anni, in favore della OLIMAR, finanziamenti, a titolo di aumento illegittimo di capitale, per complessive lire 245 milioni (v.Rapp.Della Guardia di Finanza del 26/11/82).

Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26.7.1982 e i mandati di cattura del 17.8.1982 e 31.5.1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, e' stato spiccato nei confronti dell'imputato il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, il Tinnirello Benedetto ha sempre protestato la sua innocenza assumendo di ben conoscere il Calzetta Stefano (delle cui accuse si e' mostrato molto sorpreso perche', a suo dire, il predetto era sempre stato trattato bene dalla sua famiglia) ma di non avere mai visto in vita sua Sinagra Vincenzo di Antonino

((Vol.123 f.146) e segg.).

Ma le generiche e labiali discolpe dell'imputato non reggono a fronte delle circostanziate e precise indicazioni, fornite sulla sua persona e sul suo operato dal Calzetta Stefano e dal Sinagra Vincenzo di Antonino; peraltro, l'attivo e fattivo inserimento del Tinnirello Benedetto nella consorteria mafiosa di cui e' processo emerge, anche, dai rapporti di natura finanziaria tra il prevenuto stesso e persone sicuramente aderenti a famiglie mafiose.

Ed invero e' stato riscontrato che:

- 1) sul conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI s.r.l." sono stati tratti due assegni dell'importo complessivo di lire 7.500.000 all'ordine della "CALCESTRUZZI MAREDOLOCE s.r.l." di cui e' amministratore unico Mafara Giuseppe;
- 2) sullo stesso conto corrente sono stati tratti 4 assegni dell'importo complessivo di lire 8.278.000 all'ordine della "Siciliana Marmi S.p.A." di cui e' amministratore unico Sanfilippo Ettore;

- 3) sempre sul predetto conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l." sono stati tratti due assegni per l'importo globale di lire 4.000.000 all'ordine di Anselmo Vincenzo;
- 4) altri due assegni (per lire 18.613.500) sono stati tratti sul predetto conto corrente all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e della ICRE S.r.l. (industria chiodi e reti) di cui il Caltagirone e Greco Leonardo sono soci;
- 5) altro assegno, dell'importo di lire 5.000.000, e' stato tratto sul piu' volte ricordato conto corrente all'ordine di Fazio Salvatore;
- 6) Lupo Giuseppe ha tratto sul suo conto corrente tra il 26.1 ed il 16.11.1981 n.9 assegni dell'importo complessivo di lire 55.000.000 a favore della "OLIMAR S.r.l.";
- 7) Marchese Filippo, socio della predetta impresa, ha emesso, traendoli sul conto corrente intestato alla "OLIMAR S.r.l.", un assegno di lire 1.630.000 a favore di Fazio Salvatore, due assegni (per lire 1.800.000 complessive) a favore di Tinnirello

Benedetto e un quarto assegno di lire 5.400.000 a favore di Tinnirello Gregorio;

8) Greco Ignazio ha tratto un assegno di lire 20.000.000 a favore della "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l."

Sulla scorta delle considerazioni aopra svolte, appare aderente alle pacifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Tinnirello Benedetto per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Per quanto concerne la posizione processuale del prevenuto in ordine agli altri reati contestatigli, si rimanda ad altra parte del presente provvedimento.

Tinnirello Gaetano

Prima di passare alla disamina della posizione processuale dell'imputato Tinnirello Gaetano, il piu' importante esponente dell'omonimo "clan" collegato all'organizzazione criminosa facente capo alla "famiglia" di Marchese Filippo, appare opportuno delineare l'organigramma del "clan" che ha nel predetto Tinnirello l'elemento di maggiore spicco.

Trattasi di un "clan" molto importante nell'ambito della organizzazione mafiosa, collegato con gli esponenti di maggiore rilievo di altre cosche mafiose ed operante, unitamente alle stesse nel settore del contrabbando, del traffico di sostanze stupefacenti, e dedito anche alla commissione di gravi reati contro la persona, nonche' alla perpetrazione di attentati dinamitardi ed estorsioni.

Il vincolo associativo e' poi rafforzato dai legami di parentela che intercorrono tra alcuni dei Tinnirello ed altri elementi inseriti nella organizzazione mafiosa.

Ed infatti i rapporti di parentela che legano lo Zanca Carmelo con il Tinnirello Benedetto (il fratello di Benedetto, Tinnirello Lorenzo e' coniugato con Zanca Maria, sorella di Carmelo) e quelli che legano il Tinnirello Benedetto con il Marchese Filippo (il primo ha sposato una sorella del secondo) fanno da substrato al rapporto associativo, che, per altra via, e' rimasto accertato tra le famiglie dei Marchese di Corso dei Mille - Piazza Torrelunga e gli Zanca ed i Vernengo di Piazza Scaffa.

Significative del vincolo associativo in questione sono, da altra parte, le cointeressenze economiche dei Tinnirello con il gruppo dei Marchese: e cio' ove si consideri che proprietari della ditta fornitrice di calcestruzzi "EDILBETON" risultano essere Marchese Gregorio, figlio di

Filippo, Guida Andrea, cognato di Tinnirello Gregorio, Tinnirello Gregorio, figlio di Benedetto, quest'ultimo cognato di Marchese Filippo, La Rosa Antonino, zio di Di Gregorio Giuseppe, e parente di altre famiglie mafiose, quali quell dei Prestifilippo e Fici.

La posizione e le attivita' illecite del clan dei Tinnirello nonche' i collegamenti con altri elementi della organizzazione mafiosa sono stati d'altra parte lumeggiati ampiamente dalle dichiarazioni rese dal Calzetta agli inquirenti e successivamente rese dal Calzetta all'Autorita' Giudiziaria.

I Tinnirello, infatti, sono stati indicati dal Calzetta come una delle famiglie dominanti nella zona che dalla Stazione Centrale si estende verso Messina e cio' unitamente alle famiglie di Pietro Lo Jacono, di Pietro Vernengo, di Vincenzo e Tommaso Spadaro, di Carmelo Zanca, di Filippo Marchese, dei Pullara' e dei Graviano; dominio

che si estrinseca nella commissione di omicidi, estorsioni, ed attentati dinamitardi nei confronti dei commercianti delle zone Corso dei Mille - Brancaccio - via Messina Marine e Villabate, i quali, richiesti, si siano rifiutati di pagare "il pizzo".

I Tinnirello, infatti, sono stati espressamente indicati dal Calzetta come coloro che, unitamente agli Zanca, riscuotevano mensilmente una tangente da tutti i commercianti della zona, tangente che era stata imposta anche ai fratelli dello stesso Calzetta ((Vol.11 f.28), (fasc.pers. vol.1- f.8 bis)).

Quest'ultimo, inoltre, pur evidenziando i vincoli particolarmente stretti esistenti tra i Tinnirello, Filippo Marchese, capo della cosca, ed i fratelli Domenico e Giuseppe Federico, ha tuttavia precisato che la famiglia dei Tinnirello costituisce un tutt'uno con le famiglie degli Spadaro, dei Prestifilippo, dei Marchese, degli Zanca, dei Vernengo e dei



Greco, gruppi che hanno sostanzialmente una struttura unitaria e gestiscono in comune i traffici illeciti cui sono dediti, ripartendo gli utili, da tali traffici derivanti, in proporzione alla rispettiva importanza (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.71).

I Tinnirello, inoltre, quale famiglia facente parte dei gruppi c.d. "vincenti", si sono schierati con i Greco e con le altre famiglie mafiose (Lo Jacono, Vernengo, Spadaro, Zanca, Marchese, Oliveri, Argano, Savoca, Lucchese, Scavone, Federico e Bisconti) nella lotta scatenatasi contro i capi e gli appartenenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti (Vol.11 f.71).

La pericolosità, poi, degli appartenenti alla famiglia Tinnirello e' stata sottolineata dal Calzetta, il quale li ha indicati come capaci di commettere omicidi e altresì quali mandanti dell'attentato

dinamitardo perpetrato ai danni del Commissariato di P.S. Brancaccio, precisando inoltre che i figli di Tinnirello Benedetto e Giuseppe sono "piu' pericolosi dei padri" ((Vol.I f.8 fasc.pers.), (Vol.II f.214 fasc.pers.), (Vol.11 f.67)).

Ancora il Calzetta ha indicato i Tinnirello come molto vicini agli Argano, ad Oliveri Giovanni e a Bisconti Ludovico, elemento quest'ultimo, come si e' visto trattando la relativa posizione, intensamente inserito nel traffico di droga, attivita' nella quale anche il clan dei Tinnirello deve ritenersi coinvolto, avuto riguardo alle dichiarazioni del Buscetta, che ha compreso tale famiglia tra quelle piu' attivamente dedite al traffico in questione (Vol.12/A f.115).

In proposito non e' senza significato che la raffineria di via Messina Marine fosse ubicata a cinquecento metri dalla Piazza Torrelunga, fulcro della attivita' criminosa dei

clan Tinnirello, Zanca e che, come ha riferito il Calzetta, detta raffineria fosse gestita dai Vernengo anche nell'interesse delle altre famiglie di mafia gravitanti nella zona.

Entrando, adesso, nel merito della posizione processuale dell'imputato Tinnirello Gaetano, va rilevato che lo stesso, nipote di Tinnirello Benedetto (cognato, questo, di Marchese Filippo) e cognato di Oliveri Giovanni (che ne ha sposato una sorella), e' attivamente inserito nella organizzazione criminosa di che trattasi sia attraverso i legami di affinita' nascenti dal vincolo matrimoniale sia grazie ai rapporti di affari intrattenuti con Tinnirello Benedetto, Oliveri Giovanni e Marchese Filippo, soci della "OLIMAR s.r.l." in cui conferivano gli ingenti guadagni derivanti dalle lucrose attivita' illecite poste in essere dagli affiliati alla cosca mafiosa.

Ad ulteriore conferma dell'inserimento dell'imputato nella organizzazione criminosa di che trattasi va rilevato come, sia la "OLIMAR"

che la "EDILCERAMICA Tinnirello & C." di cui il Tinnirello Gaetano e' stato di fatto l'unico proprietario, abbiano intrattenuto rapporti con altre societa' facenti capo ad esponenti mafiosi.

Così' la OLIMAR risulta avere intrattenuto rapporti con la Calcetruzi Maredolce s.p.a., controllata dai fratelli Mafara dediti - come e' stato giudizialmente accertato - al traffico di droga e decimati nell'ambito della guerra tra cosche mafiose nell'anno 1981; mentre la EDILCERAMICA risulta a sua volta avere intrattenuto rapporti con la URANIA Costruzioni s.r.l. e la Adriana Costruzioni s.r.l., societa' questa controllata da Federico Domenico e Bisconti Ludovico anche essi elementi di particolare rilievo della cosca di Corso dei Mille.

Indicativo poi della provenienza illecita del patrimonio del prevenuto e' quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, secondo cui il Tinnirello, titolare di redditi prossocche' nulli, negli anni dal 1974 al 1978 risulta avere effettuato,

in tale periodo, a favore della OLIMAR, finanziamenti a titolo di aumento illegittimo di capitale per complessive lire 245.000.000 ed a favore della EDILCERAMICA per complessive lire 20.000.000. Tale ingente flusso di denaro, impiegato nelle due imprese commerciali di cui sopra, tenuto conto della assenza di qualsivoglia reddito del Tinnirello e del di lui congiunto, altro non puo' essere se non proveniente dalle attivita' illecite del clan.

L'inserimento del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille e i di lui collegamenti con elementi della stessa e di altre cosche sono stati lumeggiati dalle rivelazioni dei "pentiti" Calzetta e Sinagra.

Il Calzetta ha, infatti, indicato il "Tanino" Tinnirello come un elemento di notevole prestigio in seno alla organizzazione mafiosa ed ha, altresì, indicato i locali della EDILCERAMICA come luogo di riunione di numerosi aderenti alla cosca quali gli Spadaro, gli Zanca, Mario Prestifilippo, Pietro Senapa, Alfano Pietro ed altri (v. int. G.I. 17 aprile 1983).

Tale circostanza ha d'altra parte trovato riscontro in quanto dichiarato dal Sinagra, il quale ha riferito di avere visto riuniti nei locali della EDILCERAMICA - ove si recava per fare la guardia in occasione appunto di riunioni - numerosi esponenti della organizzazione, tra cui anche il Marchese Filippo (fasc.pers. vol.1-f.23).

Ulteriore riprova dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione in questione e', poi, la di lui partecipazione, presso i Bagni Virzi', ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altre cosche quali "Cece" Spadaro ed il fratello, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killers al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52).

Tipica espressione della forza intimidatrice del potere mafioso e', poi, quanto riferito dal Calzetta secondo cui il Graviano, d'intesa con le altre famiglie di mafia, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali fossero forniti esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia. In tal senso il ferro doveva essere fornito dalla ditta EDILFERRO, mentre le mattonelle dovevano essere fornite dalla ditta Oliveri, o dalla ditta EDILCERAMICA del Tinnirello (Vol.11 f.62).

Quanto riferito dal Calzetta costituisce la prova piu' evidente dell'organico inserimento del Tinnirello nel sodalizio mafioso costituito dalla propria famiglia e dalle famiglie Marchese ed Oliveri, tutte interessate alle imprese di cui sopra.

Emergono, inoltre, dalle rivelazioni del Calzetta e del Sinagra i rapporti intrattenuti dall'imputato con elementi di primo piano delle cosche, quali Carmelo

Zanca - di cui lo stesso favorisce la latitanza - Rotolo Salvatore e Sinagra Tempesta, killers dell'organizzazione - ai quali indica tale Ragona Pietro come persona da uccidere - Prestifilippo Mario anche questi killer al servizio dei Greco di Ciaculli - con il quale intercorrono rapporti di frequentazione, - Matranga Giovanni e Virzi' Salvatore, dai quali riceve in regalo 4 pistole.

Il Tinnirello - sempre secondo quanto riferito dal Sinagra di A. - favorisce le attivita' delittuose della cosca, consentendo che vengano custodite nei locali della EDILCERAMICA le autovettura e le moto da impiegarsi per la commissione dei vari reati.

In particolare, nei detti locali era stata nascosta la motocicletta adoperata da Francesco Spadaro e Senapa Pietro per l'esecuzione dell'omicidio di Stefano Patricola (fasc.pers. Sinagra ff.12, 78, 98, 119).



L'appartenenza poi del Tinnirello, in seno alla organizzazione mafiosa, al gruppo dei c.d. "vincenti" e' data desumere da quanto riferito dal Sinagra, secondo cui il Tinnirello, dopo l'uccisione di Graviano Michele - appartenente anche egli alle c.d. cosche "vincenti" - si mostrava gravemente preoccupato, tant'e' che il Baiamonte Angelo aveva ritenuto opportuno farlo proteggere dallo stesso Sinagra e dal cugino di questo ultimo Sinagra Antonino (fasc.pers. Sinagra f.146).

Infine, gli espletati accertamenti bancari hanno evidenziato intensi rapporti di "affari" tra l'imputato (attraverso le sue imprese "OLIMAR" e "EDILCERAMICA") e Mafara Giuseppe (amministratore unico della "Calcestruzzi Maredolce S.r.l."), Sanfilippo Ettore (amministratore unico della " Siciliana Marmi S.p.A."), Anselmo Vincenzo, Cartagirone F. Paolo e Greco Leonardo (soci della I.C.R.E. S.r.l.), Fazio Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lupo Giuseppe, Greco Ignazio, Li Vorsi Gaspare,

Inchiappa G. Battista, Marchese Filippo, Greco Michele, tutti elementi affiliati o collegati a famiglie mafiose operanti nel palermitano (v. scheda bancaria del Tinnirello Gaetano).

Contro l'imputato sono stati emessi mandato di cattura del 31.5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge 685 del 1975 e mandati di cattura dell'8.8.1983/A, dell'8.8.1983/B, del 2.4.1984, del 29.2.1984/A, del 28.5.1984 e l'ordine di cattura del 7.1.1984 in ordine ai reati di omicidio, porto e detenzione illegali di armi comuni e danneggiamento; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, veniva spiccato nei confronti del Tinnirello Gaetano il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli si contestavano, oltre ai reati associativi di cui al provvedimento restrittivo del 31.5.1983, i delitti p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975, nonche' i reati di omicidio in danno di Ragona Pietro, di rapina ai danni di Bellia Benedetto, di

danneggiamento in pregiudizio di Pecoraro Giorgio, di detenzione e porto illegale di armi e di materiale esplosivo.

Dei reati associativi (artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975) l'imputato - rimasto latitante - deve essere chiamato a rispondere davanti la Corte di Assise di Palermo, sulla scorta delle emergenze processuali che hanno evidenziato - come si e' avuto modo di constatare - certi e sufficienti elementi probatori a suo carico (Capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale del Tinnirello Gaetano in relazione alle residue imputazioni contestategli, viene trattato in altra parte del presente provvedimento.

Tinnirello Giuseppe

Anche per il Tinnirello Giuseppe, facente parte della cosca di Corso dei Mille, i legami parentali con elementi di primo piano della organizzazione mafiosa fanno da substrato al rapporto associativo: e cio' ove si consideri che lo stesso e' figlio del defunto pregiudicato ed indiziato mafioso Tinnirello Antonino, e' fratello di Tinnirello Benedetto e Lorenzo - la cui posizione di rilievo in seno alla cosca si e' gia' avuto modo di porre in luce - e' genero di Zanca Cosimo, per averne sposato la figlia Ninfa, ed e' infine cognato di Graviano Benedetto, anche egli elemento di spicco della cosca e attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti.

I vincoli di parentela e di affinita' di cui sopra, che di per se soli non sarebbero sufficienti a far ritenere l'inserimento organico del Tinnirello nella

organizzazione di che trattasi, assumono un valore ben piu' decisivo, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai "pentiti" Sinagra Vincenzo di A. e Calzetta Stefano.

Il Sinagra Vincenzo ha, infatti, indicato il Tinnirello Giuseppe come persona "che collabora con la mafia", ed appartenente alla cosca di Filippo Marchese unitamente a Tanino Tinnirello, Benedetto Tinnirello, Lillo Tinnirello, Vincenzo Tinnirello, tutti assidui frequentatori della villa ubicata nei pressi di Villabate, ove era solito nascondersi il Marchese (fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino, f.15).

La prova piu' evidente della appartenenza del Tinnirello Giuseppe alla cosca in questione e' fornita dalle propalazioni del Calzetta, secondo cui, pur durante la esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato in Santo Stefano di Camastra, lo stesso continuava a ricevere dai fratelli delle somme di denaro, per un ammontare

di sei o sette milioni mensili, provento delle estorsioni e delle tangenti imposte alle piccole e grandi industrie della zona di Corso dei Mille - Brancaccio (fasc.pers. vol.1- f.23).

Il Tinnirello Giuseppe, inoltre, era stato imposto dallo Zanca Carmelo, unitamente a familiari ed amici di quest'ultimo, quale guardiano in un cantiere di Viale dei Picciotti, guardiana che in realta' non veniva espletata, malgrado il Tinnirello ricevesse un regolare stipendio e fosse in regola con le assicurazioni obbligatorie.

Lo stesso, anzi, aveva, nel detto cantiere, preparato un furto, asportando tutte le vasche da bagno e la rubinetteria che doveva essere installata nell'edificio in costruzione.

Tale fatto aveva irritato Melo Zanca, che aveva considerato il furto come una offesa arrecata a lui personalmente e per tale motivo aveva per un certo tempo emarginato il Tinnirello.

Successivamente pero' lo stesso - come ha riferito il Calzetta - "era stato amnistiato", tant'e' che lo si era nuovamente

reso partecipe dei proventi delle estorsioni che gli venivano inviati - come si e' detto -a Santo Stefano di Camastra, ove si trovava soggiornante obbligato ((Vol.1 f.20), (Vol.1 f.23), (fasc.pers. vol.2 f.60).

Indicativi, infine, della appartenenza del prevenuto alla cosca sono i rapporti dallo stesso intrattenuti con personaggi di spicco della cosca medesima, quali Pullara' Giovanbattista (tratto in arresto in un villino di Via Valenza durante un "summit" di mafia), il cui negozio di vini il Tinnirello era solito frequentare, appartandosi a parlare con lo stesso, e Fascella Francesco, affiliato ai Pullara', indicato da Sinagra Vincenzo di A. come appartenente alla "Nuova mafia" e dal Calzetta come proprietario, insieme al fratello, di una porcilaia in Gibellina, ove, secondo quanto riferito dagli Zanca allo stesso Calzetta, vi erano tre enormi maiali, capaci di divorare, in breve tempo, un corpo umano.

Per quanto precede del Tinnirello Giuseppe va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati allo stesso ascritti ai capi 1, 10 della rubrica

Per quanto concerne le altre imputazioni di cui ai capi 13) e 22) dell'epigrafe, l'espletata istruzione non ha evidenziato alcun fatto od episodio specifico comprovante l'inserimento del Tinnirello Giuseppe nel traffico delle sostanze stupefacenti; pertanto, da tali imputazioni il prevenuto va sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22).



Tinnirello Gregorio

L'unico elemento raccolto a carico del Tinnirello consisteva nella sua qualita' di socio - insieme a Marchese Gregorio, Guida Andrea e La Rosa Antonino - della impresa "EDILBETON", per la protezione degli interessi della quale si e', originariamente, ritenuto commesso il pluriomicidio verificatosi in Bagheria, il 25/12/81, in persona di Di Peri Giovanni e Pitarresi Biagio. Si sosteneva infatti, da parte degli organi inquirenti che i suddetti omicidi erano stati determinati da motivi di contrasto, insorti tra la "EDILBETON", di cui si e' detto, e la "SICILCONCRET" - anch'essa ditta fornitrice di calcestruzzo - facente capo alle famiglie mafiose di Pitarresi Salvatore, Picciurro Raffaele, Messicati Vitale Pietro, Pipitone Antonino e Cannella Tommaso.

Si sosteneva, in particolare, che l'uccisione del Di Peri e del Pitarresi era servita al gruppo mafioso facente capo ai Marchese, ai Tinnirello, ai Prestifilippo, ed ai Greco per assicurare la necessaria espansione della "EDILBETON" limitata, sul versante di Balestrate e Bagheria, dalla "SICILCONCRET" e sul versante di Brancaccio, Villagrazia, Corso dei Mille, dalla Calcestruzzi "MAREDOLCE".

Per gli omicidi di Bagheria veniva instaurato procedimento penale, nell'ambito del quale si dava carico al Tinnirello Gregorio del reato di associazione per delinquere (art. 416 C.P.), con l'ordine di cattura del 28/1/1982 e il mandato di cattura del 6/2/1982.

Nel corso della relativa istruzione venivano meno i sufficienti indizi a sostegno della causale di cui sopra, sicche' era disposta la scarcerazione di tutti gli imputati detenuti per associazione per delinquere, disponendosi peraltro, con ordinanza del 15/4/84, lo stralcio dal provvedimento relativo alla c.d. "Strage di Natale di Bagheria" di tutti gli atti

concernenti il connesso reato di associazione per delinquere e la trasmissione degli stessi a questo Ufficio per la riunione al procedimento penale contro Michele Greco ed altri e cioe' al presente procedimento penale, nel quale il Tinnirello risultava gia' imputato, ma sostanzialmente in forza degli identici elementi, in base ai quali era stato incriminato nello altro procedimento.

Venuti meno tali elementi, con ordinanza in data 26 luglio 1984, veniva disposta la revoca dei provvedimenti restrittivi di cui sopra.

Successivamente, senza che fosse stato acquisito agli atti alcun nuovo elemento, essendo stato riprodotto il contenuto dei provvedimenti (gia' revocati con riferimento al Tinnirello )nel nuovo mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984, il suddetto imputato veniva incluso nella epigrafe del provvedimento restrittivo senza tenere conto della precedente revoca. Conseguentemente, con ordinanza in data 6/2/1985, anche il nuovo mandato di cattura veniva revocato.

Cio' premesso, va osservato che elementi di sospetto dello inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminosa di cui ci si occupa sono certamente la cointeressenza dello stesso nella menzionata societa', unitamente a soggetti di sicura estrazione mafiosa che in tale societa' hanno reinvestito denaro di provenienza illecita, nonche' i rapporti di affinita' e di parentela con due dei soci della "EDILBETON", e cioe' Giunta Andrea (cognato dell'imputato) e Marchese Gregorio (cugino del prevenuto), figlio di Marchese Filippo, il quale ha girato al Tinnirello Gregorio un assegno di lire 5.400.000, tratto sul proprio conto corrente. Sono emersi, inoltre, rapporti economici tra l'imputato, Fazio Salvatore e Inchiappa G. Battista dai quali ha ricevuto 4 assegni di c/c dell'importo complessivo di lire 19.400.000 nonche' tra l'imputato e Lupo Giuseppe (dal quale ha ricevuto un assegno di lire 2.800.000 che ha, poi, girato a Senapa Pietro).

Tuttavia, potendo tali rapporti economici trovare giustificazione nella attivita' commerciale svolta dall'imputato e in difetto di ulteriori, univoci elementi o fatti specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nella consorteria mafiosa in cui e' processo, appare aderente alle non univoche e contrastanti risultanze processuali sollevare il Tinnirello Gregorio dalle imputazioni contestategli ai capi 1 e 10 della rubrica con formula dubitativa.

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13) e 22) dell'epigrafe, l'espletata formale istruzione non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento del Tinnirello Gregorio nel traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, appare aderente alle non equivoche risultanze processuali sollevare il prevenuto da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

Tinnirello Lorenzo n.6 12 1938 e Tinnirello Antonino.

Rispettivamente padre e figlio, sono entrambi inseriti nella organizzazione criminosa di Corso dei Mille, facente capo a Filippo Marchese.

Il Tinnirello Lorenzo, coniugato con Zanca Maria, figlia di Zanca Pietro, e' elemento pericoloso, autore di estorsioni e danneggiamenti nei confronti di commercianti della zona di Corso dei Mille-piazza Scaffa e mandante di alcuni omicidi, per lo piu' perpetrati in relazione a fatti interni della cosca.

Ed infatti il Calzetta, dopo avere riferito che lo stesso e' il responsabile della zona circostante Piazza Scaffa ove opera in concorso con gli Zanca ed i Marchese, lo ha indicato come mandante (insieme a Carmelo Zanca) della uccisione

di Scalici Gaetano (sospettato di spiare le attività illecite di esso Tinnirello) e del danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo, le cui ruote erano state bucate, in presenza dello stesso Calzetta, con un coltello - e cioè qualche tempo prima della perpetrazione dell'omicidio ((Vol.11 f.28), (fasc. pers. Calzetta f.10)).

Lo stesso Calzetta ha poi riferito che i suoi fratelli erano rimasti vittime di un danneggiamento a fini estorsivi posto in essere dal Lorenzo Tinnirello e dal fratello Benedetto.(fasc. pers. Calzetta ff. 60 e 62)

Nell'aprire una mattina il cantiere, infatti, uno dei fratelli del Calzetta aveva modo di notare delle grandi croci dipinte in rosso sulla porta dell'ufficio, sul montacarichi, sugli spogliatoi e constatava, altresì, il danneggiamento di numerosi blocchi di cemento prodotti il giorno precedente.

Tenuto conto del comportamento dei Tinnirello ai quali i Calzetta si erano

rivolti, era apparso chiaro che gli stessi erano gli autori o comunque i mandanti del danneggiamento in questione, che aveva lo scopo di intimidire i Calzetta al fine di indurli a pagare la tangente; cosa che poi si era verificata essendo stato imposto ai Calzetta un "pizzo" di lire trecentomila mensili, cifra che era stata determinata in misura minima a seguito dell'intervento di Pietro Vernengo, al quale Stefano Calzetta si era rivolto perche' intercedesse presso i Tinnirello.

Altri episodi delittuosi ascrivibili al Tinnirello Lorenzo sono stati riferiti da Sinagra Vincenzo di Antonino.

Così' dicasi per alcuni atti di vandalismo posti in essere su degli autobus di un garage di tale Pecoraro, sito in una traversa di via Messina Marine di fronte ai Bagni Virzi'. Nella circostanza veniva anche perpetrata una rapina in danno di tale Bellia.

L'incarico di eseguire siffatto danneggiamento era stato dato allo stesso



Sinagra Vincenzo di Antonino, a Sinagra Antonio, a Sinagra "Tempesta" ed a Marchese Antonino figlio di Vincenzo.

All'esterno del garage erano rimasti Lorenzo e Gaetano Tinnirello nonche' Rotolo Salvatore che aveva il compito di sorvegliare la zona.

Sempre su ordine del Tinnirello, il Sinagra Vincenzo di A., Fazio Ignazio e "Tempesta", previo benestare di Angelo Baiamonte, avevano picchiato a sangue con dei bastoni un autista di corriera che, secondo il Tinnirello, si era comportato male con delle donne.

Dopo il fatto il Lorenzo Tinnirello, che aveva atteso nella zona della Kalsa, aveva preso a bordo della propria autovettura Ignazio Fazio e " Tempesta ", mentre il Sinagra Vincenzo era salito a bordo della autovettura FIAT 126 condotta dal cugino Sinagra Antonino (fasc. pers. Sinagra Vincenzo di Antonino, f.171 e f.172)

Ancora il Sinagra lo ha indicato quale partecipe, unitamente a Rotolo Salvatore e al figlio Tinnirello Antonino, del danneggiamento attuato a colpi di martello di una autovettura su cui poi veniva lasciata una busta rossa sigillata che il Tinnirello aveva portato con se'. Tale danneggiamento, ordinato dal Filippo Marchese, era finalizzato a costringere Brambilla Augusto, proprietario della autovettura danneggiata e rappresentante della ditta CIRIO, a lasciare liberi i locali presi in affitto in Palermo nella via Giafar 6.

Significativi dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminale di cui ci occupiamo sono gli accertati rapporto con i coimputati Greco Giuseppe di Nicolo' (killer della cosca) e Prestifilippo Giuseppe nonche' la di lui partecipazione presso i bagni Virzi' ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggiore rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altre cosche quali Cece' Spadaro ed il fratello,

Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killer al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52); (Vol.2 f.256).

Indicativa, infine dell'inserimento del figlio Antonino nella medesima cosca di appartenenza del padre e' la di lui partecipazione, unitamente al Rotolo Salvatore e allo stesso genitore, al danneggiamento a fini estorsivi della autovettura del Brambrilla e di cui si e' trattato in precedenza.

In proposito l'imputato ha sostenuto che all'epoca del danneggiamento in questione prestava servizio militare; tale assunto e' stato, peraltro, smentito dai disposti accertamenti che hanno consentito di acclarare che il Tinnirello Antonino, pur prestando all'epoca dei fatti servizio militare, proprio nei giorni in cui ebbe a verificarsi il danneggiamento si trovava in licenza a Palermo.

Per quanto precede va disposto il rinvio a giudizio di Tinnirello Lorenzo, e Tinnirello Antonino per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp.(capi 1 e 10). In ordine alle imputazioni di cui ai capi 13) e 22) della rubrica, l'espletata formale istruzione non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico ascrivibile ai due prevenuti i quali, pertanto, vanno prosciolti dalle imputazioni di cui sopra con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

Degli altri reati contestati agli imputati viene trattato in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Tinnirello Michelangelo

Tinnirello Lorenzo n.28.1.1960

Rispettivamente padre e figlio, sono stati indicati dal Calzetta quali affiliati alla organizzazione mafiosa di Corso dei Mille, così come gli altri esponenti del clan Tinnirello di cui si è fin qui trattato.

Ha, in particolare, riferito il citato Calzetta che Tinnirello Michelangelo, inteso "u Turchiceddu", che esercita l'attività di costruttore, è, insieme al figlio Lorenzo, affiliato alla mafia, come egli stesso aveva avuto modo di desumere da diverse circostanze, e particolarmente dal fatto che erano stati proprio i suddetti Tinnirello ad informare, in presenza dello stesso Calzetta, Giovanni Zanca che, il giorno di Natale 1982, vi era stata ai Ciaculli una sparatoria, ad opera di Giovannello Greco e di tale Romano, inteso "l'americano", sparatoria che si inseriva

nella nota guerra di mafia scatenatasi nel palermitano, ed in particolare in un tentativo di reazione posto in essere dai c.d. "gruppi perdenti" nei confronti degli appartenenti alla famiglia dei Greco di Ciaculli che, insieme alle altre famiglie di mafia, aveva capeggiato la rappresaglia nei confronti degli aderenti al clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara ((Vol.11 f.49); (Vol.1 f.24) (Vol.1 f.26 fasc. pers. Calzetta);(Vol.2 fasc.pers. Calzetta)).

Il Calzetta, poi, ha manifestato la convinzione che il Tinnirello Lorenzo sia un killer al servizio della organizzazione, ritenendolo implicato, unitamente ad Alfano Paolo e Rotolo Salvatore - altri killers della cosca - negli omicidi di Lo Nigro Giuseppe e Benfante Giovanni : e cio' in base ad un serie di fatti accaduti sotto la diretta osservazione dello stesso Calzetta ed antecedenti e successivi alla consumazione degli omicidi in questione (Vol.1 f.24 fasc.pers.) (Vol.2 f.43 fasc.pers.).

Contro gli imputati e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale sono stati loro contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Mentre Tinnirello Lorenzo e' rimasto latitante, il padre e' stato tratto in arresto ed ha protestato la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico di entrambi gli imputati, quali si desumono dalla precisa e circostanziata chiamata in correita' effettuata nei loro confronti dal Calzetta Stefano.

Peraltro, l'alleanza della "famiglia" dei Tinnirello con i Greco di Ciaculli e con le altre "famiglie" mafiose nella guerra di mafia di cui si e' detto, nonche' gli accertati legami dei Tinnirello con il gruppo Vernengo, Marchese, Pace, Pullara', Federico, Spadaro, Savoca, Argano, Zanca, con i quali - secondo quanto riferito

dal Calzetta formano "una comunita' di criminali" - sono ulteriori elementi che rafforzano la convinzione del loro inserimento nella organizzazione mafiosa di che trattasi.

Pertanto, i due imputati vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro contestati ai capi 1) e 10) della rubrica.

Nessun elemento probatorio della loro responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 22) e', invece, emerso nel corso delle indagini istruttorie che non hanno evidenziato fatti od episodi specifici comprovanti l'inserimento degli imputati nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Da tale imputazione, pertanto, i due Tinnirello vanno sollevati con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13, 22).



Tinnirello Vincenzo

Nel corso delle sue dichiarazioni l'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino, il quale ha a lungo e volontariamente collaborato con questa autorità giudiziaria, ha indicato quale appartenente alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille - facente capo a Marchese Filippo - tale Tinnirello Vincenzo, fratello di Gaetano e cognato di Oliveri Giovanni, titolare della ditta "OLIMAR" presso cui lo stesso Tinnirello Vincenzo lavorava.

Ha riferito, in particolare, il Sinagra Vincenzo che il predetto era solito riunirsi, presso i locali della ditta "Edilceramica", (gestita dal fratello Gaetano) con altri mafiosi fra cui Marchese Filippo, alla cui organizzazione criminosa era molto legato.

Sulla scorta di tali indicazioni venivano emessi contro il Tinnirello Vincenzo,

identificato nell'odierno imputato, ordine di cattura del 2/1/1984 e mandato di cattura n. 33/84 del 2/2/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 e 416 bis C.P..-

Interrogato, il Tinnirello Vincenzo escludeva che alcuno dei suoi fratelli fosse implicato nel presente procedimento penale; che gli stessi fossero proprietari della ditta "EDILCERAMICA"; che avesse mai lavorato presso la societa' "OLIMAR" il cui contitolare, Oliveri Giovanni, gli era completamente sconosciuto (Vol.1 f.165), (fasc.pers. f.3).

Con ordinanza del 28/4/1984 l'imputato veniva scarcerato ex art. 269 C.P.P.

Cio' premesso, va rilevato che contro il Tinnirello Vincenzo fu Giuseppe si e' proceduto in forza di un riconoscimento fotografico effettuato dal coimputato Sinagra Vincenzo il quale, sentito sul punto, ha dichiarato che, pur riconoscendo il Tinnirello Vincenzo nella immagine

fotografica mostratagli, non aveva nessun specifico addebito da formulare nei confronti del medesimo, confermando che costui e' soltanto un omonimo di altri coimputati raggiunti da piu' pesanti accuse; peraltro, il Calzetta ha indicato il Tinnirello Vincenzo come fratello di Tinnirello Gaetano, entrambi figli del defunto Tinnirello Santo mentre diversa e' la paternita' del Tinnirello Vincenzo di cui ci si occupa.

Tuttavia, gli accertamenti bancari effettuati hanno posto in evidenza che il predetto Tinnirello Vincenzo e i fratelli Ottavio, Gaspare, Salvatore ed Angelo nel corso degli anni 1978/79, hanno richiesto - presso la filiale di Palermo della C.C.R.V.E. - assegni circolari per centinaia di milioni (come risulta dall'elenco analitico allegato alla scheda bancaria relativa all'imputato) che sono stati negoziati da "personaggi" palermitani e napoletani dediti o interessati direttamente o indirettamente al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o affiliati ad organizzazioni finalizzate

all'esportazione di valuta mediante il sistema delle compensazioni (Vol.199 f.239), (Vol.199 f.249), (Vol.199 f.253), (Vol.199 f.284).

Peraltro, che l'imputato Tinnirello Vincenzo fosse inserito nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri e' stato confermato da Bruno Felice (notoriamente inserito in tale "mercato") il quale ha riconosciuto il Tinnirello Vincenzo e il fratello Gaspare nelle immagini fotografiche mostrategli e ha riferito che i due erano inseriti nel contrabbando di T.L.E..-

A cio' si aggiunga che, gia' con il rapporto del 13/7/1982 (Vol.1 f.90) il Tinnirello era stato denunciato quale affiliato al gruppo criminale facente capo alla "famiglia" mafiosa dei Vernengo e, conseguentemente, era stato indiziato dei reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 della legge n. 685 del 1975. - Invero, i suoi legami con il

gruppo Vernengo erano comprovati dalla circostanza che, il 23/4/1976, l'imputato venne controllato in agro di Squinzale (LE) a bordo di una autovettura ove prendeva posto assieme al fratello Gaspare e a Giuseppe Vernengo, nato a Palermo il 29/11/1940.

Successivamente, nel giorno stesso della scoperta del laboratorio di raffinaria di eroina nella Via Messina Marine, il Tinnirello Vincenzo veniva identificato all'interno della fabbrica di essenza di agrumi dei fratelli Vernengo e forniva della sua presenza ivi giustificazioni poco verosimili.

Sulla scorta di tali emergenze processuali, che hanno posto in evidenza l'inserimento attivo e fattivo dello imputato nella consorteria criminosa di cui e' processo, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio del Tinnirello Vincenzo per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 416 e 416 bis C.P. in ordine ai quali va emesso nuovo mandato di cattura contro l'imputato (Capi 1, 10).

Torrise Orazio

Nei confronti del Torrise il P.M.di Roma ha emesso gli ordini di cattura n.1135/83 del 22.11.1983 e 1169/83 del 30.11.1983 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti e di importazione in Italia di 11,3 tonnellate di hashish; gli atti, poi, sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione; successivamente, l'imputazione concernente l'importazione dell'hashish e' stata stralciata e gli atti relativi sono stati trasmessi all'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria, per competenza territoriale.

Il Torrise, dunque, deve rispondere soltanto dei reati associativi (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e le risultanze acquisite ne impongono il rinvio a giudizio.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate nei confronti di alcuni soggetti che

apparivano come spacciatori di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia alla parte seconda, capitolo quarto.

Gia' nel rapporto della Guardia di Finanza di Roma del 17.11.1983, la figura del Torrisi e la sua partecipazione all'associazione criminosa in questione era delineata con sufficiente precisione.

Era stato posto in risalto, infatti:

- che il nome di Orazio era stato fatto piu' volte in telefonate sulla utenza catanese di Giuseppe Ferrera (Fot.114758), (Fot.114777);
- che il Torrisi, insieme con Trapani Nicolo', era andato a prendere Dattilo

Sebastiano all'Aeroporto di Catania, a bordo della propria autovettura Renault 20, targata CT 522566 (Fot.114811);

- che il Torrasi aveva discusso, per telefono, con Carmelo Savoca sulla macchina di Pippo Ferrera, generalmente guidata da Marcello Bonica (Fot.114791);

- che il Torrasi il 13.8.1983, aveva convocato telefonicamente a Catania il Dattilo per il giorno seguente (Fot.114815);

- che il Torrasi aveva commentato per telefono, con Carmelo Savoca, l'incontro del 14.8.1983 fra il Dattilo e Giuseppe Ferrera ((Fot.114816) - (Fot.114817));

- che il Torrasi era stato contattato da Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani 'Nicolo', perche' il marito aveva difficolta' a partire dall'Albania con la nave ((Fot.114821) - (Fot.114824));



- che in una telefonata fra Antonietta Giustolisi e Umberto Cannizzaro si faceva cenno di Orazio Torrisi ((114862) - (Fot.114865)).

Queste risultanze sono state integralmente confermate da Dattilo Sebastiano nei suoi analitici e riscontrati interrogatori; il medesimo, fra l'altro, ha precisato che alla riunione nei locali dell'Avimec, del giugno 1983, coi Ferrera (nella quale gli si disse che per il momento il traffico di stupefacenti era sospeso), era stato accompagnato da Orazio Torrisi e Trapani Nicolo'.

Sussistono, pertanto, sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto, il quale, nei suoi interrogatori ha negato anche le circostanze piu' evidenti ((Fot.117075) - (Fot.117078); (Fot.117629) - (Fot.117630); (Fot.122318) - (Fot.122320)).

Totta Gennaro

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale grosso trafficante di droga del nord d'Italia, collegato a Milano coi fratelli Grado, vennero emesso nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Del Totta si e' gia' parlato ampiamente nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, sottolineando anche la collaborazione da lui prestata agli inquirenti, cui rivelo' interessantissime circostanze, gia' riportate, con l'indicazione della fonte, nel menzionato rapporto del 13 luglio 1982.

I suoi collegamenti con i Grado emergono innanzi tutto dalle dichiarazioni di Alessandro Zerbetto, che ne segnalò la presenza nella villa di Porto Ceresio dei predetti, allorché lo stesso Zerbetto ivi si recò incontrandosi anche con Salvatore Contorno e Rosario D'Agostino (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15).

Identificato ed interrogato, il Totta ammetteva di essere grande amico di Vincenzo Grado, dal quale, grazie ai rapporti di frequentazione quotidiana, aveva potuto raccogliere importanti confidenze in ordine alle cruciali vicende della "guerra di mafia", scatenatasi a Palermo a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate.

Egli ha in particolare insistito sulla paura ossessiva che attanagliava l'amico il quale, tremebondo per la faida scatenata dai clans avversari contro la sua famiglia, non tralasciava occasione per raccomandargli di non svelare a nessuno, neanche se gli si fosse presentato come amico, il luogo ove egli si trovava.

Svelava, quindi, che i Grado ed alcuni componenti della famiglia Contorno si erano rifugiati in Spagna, presso quel Rodolfo Azzoli che, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Gioacchino Matranga, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti.

Rintracciato a Madrid ed ivi interrogato in sede di commissione rogatorio internazionale, Rodolfo Azzoli ammetteva (Vol.19 f.54) di aver fatto a Milano, nel 1979, conoscenza, proprio tramite il Totta, con Antonino Grado, notoriamente dedito a numerose attivita' illegali, tra cui, precipuamente, il traffico degli stupefacenti, ed aggiungeva, circa i rapporti tra il Totta ed il Grado, che "l'uno era a conoscenza di tutto cio' che sapeva l'altro".

Tale acclarata intimita' di rapporti, che dimostra in maniera inequivocabile il coinvolgimento del Totta nell'illecita

attività' dell'amico, e' stata puntualmente confermata da numerosi testi ed imputati, che hanno messo in evidenza il ruolo svolto in prima persona dal Totta nel traffico di stupefacenti cui i medesimi Grado erano dediti.

Invero Wakkas Salam (Vol.4/A f.225) - (Vol.4/A f.326) + (Vol.4/A f.415) - (Vol.4/A f.418) ha affermato che Galip ed altri trafficanti di droga turchi, volendo incontrare Salvatore Grado, lo avevano cercato a Varese presso ilTotta, mentre Rodolfo Azzoli ha riferito (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che il prevenuto viveva sotto la protezione di Antonino Grado.

Alfredo Pastura (Vol.8/B f.1) + (Vol.8/B f.14) + (Vol.8/B f.106) +

(Vol.8/B f.165), poi, dopo aver definito il Totta un personaggio di prestigio nel traffico degli stupefacenti, ha specificato di aver assisto a Milano ad uno scambio di valigette tra il prevenuto ed alcuni membri della famiglia Fidanzati e la circostanza e' stata confermata da Michele D'Aloisio (Vol.8/B f.1), (Vol.8/B f.49), (Vol.8/B f.200) e (Vol.8/B f.238), al cui genitore il Totta consegnò nell'arco di tre mesi e con cadenza bisettimanale eroina in quantita' di mezzo chilo per volta.

Anche Maurizio Giadi ha riferito che nell'ambiente milanese il Totta si sapeva fosse molto legato a personaggi mafiosi, come lo stesso prevenuto non ha potuto fare a meno di ammettere, confessando che i fratelli Grado, a partire del 1979, avevano avviato un lucroso traffico, "molto in grande", di stupefacenti, perseguito sino al 1980, allorquando essi erano entrati in contrasto con altre famiglie palermitane.

Per altro, il coinvolgimento dell'odierno imputato nei traffici contestatigli e' emerso anche attraverso l'episodio concernente la coppia di spacciatori Romolo D'Arcangelo ed Agostina Crespiatico.

Costoro infatti erano stati messi in contatto da Rodolfo Azzoli con Antonino Grado e, nel settembre 1979, erano stati arrestati perche' trovati in possesso di Kg.4,5 di eroina, loro consegnata proprio dal Grado. Costui aveva quindi preteso che la meta' del valore della "roba" fosse pagato dall'Azzoli, che si era reso garante dell'affare.

Orbene il Totta ha puntualmente riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto dei due, svoltata tra l' Azzoli ed i fratelli Antonio e Salvatore Grado, i quali pretendevano di essere risarciti dall'Azzoli della perdita economica subita in conseguenza del sequestro dell'eroina.

A cio' va aggiunto che lo stesso Totta, dopo aver indicato in alcuni turchi i fornitori di morfina dei fratelli Grado, ha fotograficamente riconosciuto uno di questi nel citato Wakkas Salah Al Din, aggiungendo di essere stato presente in due occasioni alla consegna di ingenti quantitativi di droga fatti arrivare dalla Turchia in appositi TIR. Ha aggiunto che la morfina consegnata ai Grado veniva da questi trasportata in Sicilia per la raffinazione e quindi riportata a Milano, trasformata in eroina, dove i Grado medesimi provvedevano a smerciarla mantenendo all'uopo contatti con le famiglie Ciulla e Fidanzati.

Infine va ricordato che i traffici del Totta in Milano nel campo delle sostanze stupefacenti, e particolarmente quelli condotti col D'Aloisio, risultano accertati con sentenza del 14 giugno 1984 del Tribunale di Milano ((Vol.150 f.1) e segg.), che entrambi ha condannato a severe pene.



Non possono pertanto sussistere dubbi sulla ricorrenza di sufficienti prove di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente che gli e' stato contestato.

Gli elementi raccolti non consentono invece di ritenere che egli si sia con i Grado associato ad altri scopi e tanto meno che sia entrato a far parte della famiglia mafiosa di appartenenza dei predetti. Se risultano contatti tra il Totta ed altri personaggi mafiosi, quali i fratelli Fidanzati, e certo che cio' e' avvenuto esclusivamente nell'ambito del commercio degli stupefacenti, dall'uno e dagli altri condotto. Il fatto che il Totta non sia, a differenza di altri coimputati, precipitosamente riparato in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia" induce a ritenere che alle vicende di questa egli sia rimasto del tutto estraneo perche' estraneo rimasto, nonostante i traffici condotti insieme ai Grado, alla

famiglia mafiosa di costoro. E non e' in proposito senza significato che Salvatore Contorno, pur essendosi incontrato con lui nella villa di Porto Ceresio, affermi di ignorarne addirittura il nome (Vol.125 f.115) e (Vol.125 f.206).

Lo stesso suo comportamento di collaborazione con gli inquirenti, che all'epoca in cui inizio' aveva davvero pochi precedenti, conclama la sua lontananza dalla mentalita' mafiosa e la sua ben diversa estrazione.

E' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore", quali erano i Grado, associarsi nel commercio di droga con elementi esterni all'associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri della organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di cui al capo 1.

Trapani Nicolo'

Nei confronti del Trapani il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 e, il 30.11.1983, quello n.1169/83, per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di importazione in Italia di 11,3 tonnellate di hashish. Gli atti sono stati, poi, trasmessi, per competenza per connessione, a questo Ufficio che, a sua volta, in ordine all'episodio specifico di traffico di stupefacenti, ha trasmesso gli atti, per competenza territoriale, all'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Come e' stato gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate nei confronti di alcuni soggetti che apparivano trafficanti di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima

organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Trapani Nicolo', in cio' convenendosi con la valutazione del personaggio fattane dal tribunale della liberta' di Roma (Fot.117150) - (Fot.117163), deve essere ritenuto un elemento di spicco dell'organizzazione.

Sul Trapani, Dattilo Sebastiano ha ampiamente riferito ponendo l'accento sulla sua qualita' di fiduciario dei Ferrera e sul ruolo di rilievo da lui rivestito nel contrabbando di tabacchi e nel traffico di stupefacenti. E' superfluo ripetere analiticamente in questa sede quanto si e' gia' riferito al riguardo e ci si limita pertanto a richiamare soprattutto quanto si e' detto al punto 8 nella parte seconda capitolo 4-. Val la pena sottolineare, ancora una volta, che, conformemente a quanto sostenuto dal

Dattilo, sembra indiscutibile che la proprieta' della m/n Maria Catania (di cui cartolarmente era armatore il Trapani) e della Alexandros T (intestata ad una societa' di cui figuravano soci il Trapani e lo stesso Dattilo) fosse dei Ferrera.

Basta ricordare, infatti, che copiosa documentazione concernente la m/n Maria Catania e appunti sui conti bancari greci del Trapani (su cui sono state accreditate le somme necessarie per l'acquisto della Alexandros T), sono stati rinvenuti nell'abitazione di Ferrera Antonino. E va ricordato, altresì, che sull'episodio concernente lo sbarco in Calabria di oltre 11 tonnellate di hashish sono state acquisite prove puntuali anche per quanto riguarda il Trapani che e' gia' stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria.

Sembra opportuno richiamare, invece, quelle telefonate, di cui si e' gia' parlato a proposito di altri coimputati, da cui emerge ulteriormente l'inserimento del Trapani nell'organizzazione in questione. Ci si riferisce, in particolare, a quelle telefonate

in cui, avvenuto il sequestro della "Alexandros T" da parte della Guardia di Finanza, Di Stefano Nunzia, moglie del Trapani, conferma, con parole molto guardinghe, ad un interlocutore non identificato e che appariva molto stupito, che a bordo della nave non erano state rinvenute sostanze stupefacenti (Fot.114838) - (Fot.114842).

E sono significative anche quelle telefonate in cui la Di Stefano apprende da un soggetto non identificato che il marito era stato bloccato con la nave in Albania ed era necessaria l'intervento di "Orazio" (e, cioè, Orazio Torrisi), (Fot.114820) - (Fot.114823).

Ne' e' secondario il rilievo che la denominazione della societa' cui e' intestata la Alexandros T sia "Piortu" (VOL.39/RA f.135) che, secondo le indicazioni del Dattilo, corrisponde alle iniziali dei nomi di Pippo (Giuseppe) Ferrera, Orazio Torrisi e Turi (Salvatore) Ercolano.

Infine, dagli stessi interrogatori ((Fot.117103) - (Fot.117106); (Fot.121818) - (Fot.121820)) resi dal Trapani emerge, per la stessa evidente falsita' che li ispira, la conferma della sua responsabilita'.

Basti dire che, pur essendo stato accertato che il Trapani aveva telefonato, a Roma, al Dattilo per convocarlo a Catania e che entrambi avevano partecipato ad una riunione nei locali dell'Avimec, il Trapani ha sostenuto, con incredibile faccia tosta, di avere invitato il Dattilo a Catania per farlo partecipare alla festa di battesimo del proprio figlio. E cio', senza rendersi conto di essere caduto in insanabile contraddizione con se' stesso, avendo gia' affermato che il Dattilo nutriva nei suoi confronti profonda inimicizia e che in Grecia avevano violentemente altercato.

Il Trapani, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di entrambi i reati ascritti.



Ulizzi Giuseppe

Ulizzi Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Ulizzi Giuseppe veniva indicato come uomo d'onore da Tommaso Buscetta il quale precisava (Vol.124/A f.51): "Ulizzi Giuseppe, che lavorava al Mercato Ortofrutticolo e Butera Antonino, che credo gestisse un bar al Mercato Ittico, erano entrambi uomini d'onore di Angelo La Barbera.

Tutti e due erano molto piu' anziani di me ed ignoro che fine abbiano fatto. Al mio rientro in Italia, nessuno mi ha parlato di essi".

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Palermo-Centro, dichiarava: ".....So che i La Barbera facevano parte

della famiglia in questione e che Giaconia Stefano, ucciso, e Ulizzi Giuseppe sono uomini d'onore, ma non so la famiglia di appartenenza". (Vol.125 f.12).

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.163), l'Ulizzi si protestava innocente e faceva presente come mancasse da Palermo da circa 21 anni, spesi tra carceri e soggiorno obbligato.

Aggiungeva come fosse libero dal 1972/73 e come fosse rimasto a Bologna ove aveva fissato la residenza con la famiglia.

Contestategli le dichiarazioni di Tommaso Buscetta circa la sua appartenenza alla famiglia di Palermo-Centro, l'Ulizzi dichiarava di non aver mai conosciuto o visto Tommaso Buscetta, di aver solo conosciuto Butera Antonino in quanto suo cognato, mentre aveva conosciuto a Catanzaro, in occasione di altro procedimento penale, Angelo La Barbera, Vincenzo Sorce, Giaconia Stefano.

Negava, invece, di aver mai conosciuto Salvatore La Barbera, Vincenzo D'Accardi e Giovanni Corallo, mentre solo di nome aveva conosciuto Gnoffo Ignazio.

Precisava, infine, come avesse avuto, con i suoi sette fratelli, uno stand al Mercato Ortofrutticolo di Palermo, mentre il cognato Butera aveva un bar al Mercato Ittico.

E' fuori dubbio che i riferimenti del Buscetta circa la appartenenza di Ulizzi Giuseppe alla famiglia di Palermo-Centro siano di tutta attendibilita', stanti anche le indicazioni - precise e circostanziate - sull'attivita' dello stesso e del cognato.

Allo stesso Contorno era nota l'appartenenza a "Cosa Nostra" dell'imputato, anche se ne ignorava la famiglia di appartenenza.

L'Ulizzi deve, pertanto, rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre nessun elemento a carico dell'imputato e' emerso in relazione al traffico di stupefacenti.

Ulizzi Giuseppe, pertanto, va prosciolto, per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

Urso Giuseppe

Viene indicato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della "famiglia" di S. Maria di Gesu' - di cui era rappresentante Bontate Stefano - aderente alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.3).

Successivamente all'uccisione del Bontate Stefano ed alla guerra scatenatasi nei confronti degli appartenenti al clan Bontate-Inzerillo-Badalamenti, l'Urso Giuseppe era passato - al pari di altri aderenti alla cosca d'origine - al Gruppo delle famiglie "vincenti", cosi' come comprovato da quanto verificatosi il 19/10/1981.

In tale data, infatti, venivano sorpresi all'interno di un villino ubicato nella via Valenza dell'agro di Villagrazia - intestato a Vernengo Ruggero - numerosi individui riuniti in un convegno. Costoro, per sottrarsi

alla identificazione e all'arresto da parte degli organi di Polizia, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni dei partecipanti di sottrarsi all'arresto. - Nella circostanza l' Urso Giuseppe veniva tratto in arresto insieme a Pullara' Giovan Battista, Profeta Salvatore (entrambi armati di rivoltella), Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga, venivano identificati Alfieri Giorgio (nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 130 milioni e 147.000 dollari U.S.A.), Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Marchese Mario, Motisi Giovanni e Calascibetta Giuseppe.

All'interno della villa e nelle immediate vicinanze venivano rinvenute altre pistole.

La contemporanea presenza all'interno di una villa periferica, protetta da sofisticati

sistemi audio-visivi, di elementi di sicura "estrazione" mafiosa, tutti armati e decisi ad organizzare un conflitto a fuoco pur di consentire la fuga ad altre persone presenti (evidentemente di maggiore prestigio nella gerarchia mafiosa), sono tutte circostanze di fatto che dimostrano come nella villa di via Valenza fosse in corso un vero e proprio summit di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo l'uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.

Orbene, la presenza dell'Urso Giuseppe al summit in questione testimonia, non soltanto, del suo inserimento nella consorteria mafiosa ma anche della posizione di rispetto dallo stesso occupata in seno all'organizzazione medesima.

Il che ha trovato conferma ulteriore nelle dichiarazioni rese dai coimputati Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Il Contorno, infatti, ha indicato nell'imputato, che ha riconosciuto nella

fotografia mostratagli, un affiliato alla consorteria mafiosa di cui e' processo ed ha precisato che lo stesso (inteso "Franco") e il di lui suocero Vernengo Pietro sono provetti "chimici" cioe' esperti del processo di raffinazione della droga a cui sono stati "iniziati" da Vernengo Antonino (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.151). A sua volta il Calzetta Stefano ha ricordato di avere avuto modo di notare l'imputato, il suocero e il Vernengo Antonino nel cantiere di Amato Federico, i cui intensi rapporti di affari e stretti collegamenti con i predetti sono stati evidenziati in altra parte del presente provvedimento.

Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n. 361/84 del 24/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Tratto in arresto il 24/3/1985, l'imputato respingeva gli addebiti protestandosi innocente ed assumendo di essersi trovato casualmente, al



momento dell'arresto, in quel di Cutro (CZ) in compagnia dei coimputati Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, anche essi colpiti dallo stesso provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti e di essersi ivi recato, il giorno prima del suo arresto, per trarre in locazione un villino dove trascorrere il periodo estivo (Vol.188 f.278).

Le generiche e labili discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale a fronte delle emergenze istruttorie le quali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.

Ed invero, a prescindere dall'osservare che le giustificazioni addotte dall'Urso Giuseppe circa la sua presenza in territorio calabrese sono state smentite dalla testimonianza resa da La Franca Agostino, proprietario dell'immobile tratto in locazione dall'imputato (Vol.215 f.66), va rilevato che le stesse modalita' in cui e' avvenuto l'arresto dell'Urso Giuseppe testimoniano della sua appartenenza

alla consorteria criminosa di cui e' processo e della permanenza del vincolo associativo anche nello stato di latitanza.

Infatti, l'imputato e' stato tratto in arresto in compagnia di Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, entrambi affiliati alla consorteria mafiosa di cui e' processo e colpiti da mandato di cattura, mentre, un quarto individuo, presente nel terreno adiacente i villini tratti in affitto dai tre latitanti - e' riuscito fortunatamente a darsi alla fuga. Hanno gli inquirenti supposto che tale persona potesse identificarsi nell'imputato Vernengo Pietro, suocero dell'Urso Giuseppe, ed esponente di spicco della famiglia di Corso dei Mille, la cui presenza in loco sarebbe testimoniata dal rinvenimento di due ricette mediche intestate a tale Lanzetta Pietro, che non si identifica in alcuno dei tre arrestati, (Vol.189 f.14) e (Vol.189 f.15); il che farebbe ritenere la sicura presenza di una quarta persona che, per eta' e affezioni

fisiche (dello stesso genere di quelle di cui soffre il Vernengo Pietro) si identificherebbe nel predetto, già' altre volte sfuggito alla cattura.

Peraltro, il rinvenimento nei pressi dei villini di tre pannelli-pareti prefabbricati, completi di impianto idraulico ed elettrico (che potrebbero essere utilmente impiegati nel processo di raffinazione della droga) l'esistenza di pozzi, cisterne e impianti elettrici (per l'eduazione dell'acqua) e l'istallazione di una potente cabina elettrica (tutti apparati di mole sproporzionata rispetto alle normali esigenze d'acqua e di luce per uso domestico) nonche' le capacita', proprie dei "chimici", di cui l'Urso e il Vernengo Pietro sono dotati (secondo quanto dichiarato dal Contorno Salvatore) sono elementi che inducono a ritenere come i predetti avessero intenzione o fossero in procinto di attivare una nuova raffineria per il cui funzionamento, come e' noto, occorrono utenze di acqua e di energia elettrica di notevole potenza.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare conforme a giustizia - perche' aderente alle pacifiche risultanze processuali - disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Urso Giuseppe per rispondere dei reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n. 685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Vara Ciro

Denunciato con rapporto del 14 febbraio 1984 (Vol.118/R f.6) quale favoreggiatore del latitante Giuseppe Madonia n. 1946, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 65/84, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 378 C.P..

Come emerge dal menzionato rapporto di denuncia, Salvatore Rizza, altro favoreggiatore del Madonia, nel corso di una telefonata intercettata il 21 novembre 1983 cerca insistentemente il Madonia o il Vara per avvertirli che e' stato arrestato "Toto' Polara", del Madonia coimputato.

Da altre telefonate emerge che il Rizza cerca di mettersi in contatto col Vara attraverso la moglie del Madonia.

Da altra ancora, del 22 novembre 1983, emerge che il Rizza, sparsasi la falsa notizia dell'arresto del Madonia, conversa concitatamente col coimputato Luigi Gagliano, il quale lo rassicura sulla sorte del latitante, dicendogli che egli si trova in compagnia del Vara e dell'altro coimputato Loreto Insinna.

Una ultima conversazione si svolge il 22 novembre 1983 tra il Rizza ed il Vara e quest'ultimo rassicura il primo che "non ci sono problemi per quello" nel quale ovviamente si identifica il Madonia.

Le su esposte risultanze costituiscono con ogni evidenza sufficiente dimostrazione del favoreggiamento contestato all'imputato come al capo 428 dell'epigrafe e per rispondere di tale reato l'imputato va rinviato a giudizio.

Varrica Carmelo

Il prevenuto e' imputato del delitto di ricettazione di cui al capo 388 dell'epigrafe (v. mandato di comparizione del 28.1.1985).

L'imputazione trae origine dall'aver accertato che l'autovettura Mercedes 240, utilizzata dal coimputato Randazzo Faro al momento dell'arresto, era intestata al Varrica ((Fot.017796), (Fot.017715) - (Fot.017737)).

Il prevenuto ha reso dichiarazioni chiaramente mendaci e contraddittorie.

In un primo tempo, sentito dalla Polizia (Fot.017801), sosteneva che, avendo acquistato l'autovettura e non essendo in grado di pagarne le rate, l'aveva ceduta al Randazzo.

Interrogato quale indiziato, ha sostenuto che l'aveva interamente pagata e, poi, l'aveva ceduta al Randazzo

(Fot.018567) - (Fot.018568); infine, interrogato come imputato, ha modificato ulteriormente la sua versione, sostenendo di avere acquistato la vettura in parti uguali col fratello, Franco Varrica, e di essersene disfatto dopo un paio di mesi (Fot.022251) - (Fot.022252).

In realta', come ha precisato Ceccagnoli Italo (Fot.018565) - (Fot.018566), l'autovettura e' stata venduta a Faro Randazzo ed era stata ritirata, su istruzione di questo ultimo, da Franco Varrica.

Ne consegue che l'intestazione della stessa a Carmelo Varrica era meramente fittizia e che il vero proprietario ne e' stato, fin dall'inizio, Faro Randazzo.

L'aver consentito l'uso del proprio nome per questa operazione rientra in quell'attivita' di favoreggiamento che il prevenuto e il proprio fratello hanno svolto a favore dei fratelli Randazzo e di Gaetano Badalamenti e di



cui si parlera' fra poco, nel trattare la posizione di Franco Varrica.

Ne consegue che questa intestazione dell'autovettura a proprio nome, originariamente qualificata come intermediazione ricettatoria, va piu' esattamente inquadrata nella ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale.

Il Varrica, dunque, deve essere rinviato a giudizio, cosi' modificata l'originaria imputazione, per il "delitto di favoreggiamento personale aggravato (art.378, p.e sec. comma, cod.pen), per avere aiutato Randazzo Faro, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', consentendo che l'autovettura Mercedes, targata MI-98163S, fosse intestata a nome di esso Varrica. In Milano, nel maggio 1983.

Varrica Franco

Franco Varrica e' imputato dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1), 10), 13) e 22) dell'epigrafe (mandati di cattura n.176/84 del 28.5.1984 e n.323/84 del 29.9.1984).

Le indagini sul Varrica erano iniziate quando la Criminalpol di Milano aveva accertato che i fratelli Faro e Vincenzo Randazzo, nipoti di Gaetano Badalamenti, avevano di fatto abbandonato il loro domicilio di Milano, sito in quella via Salvio Giuliani, 4 per installarsi nella abitazione di Varrica Carmelo, fratello del prevenuto, sita in quella via Washington, 94; i Varrica, a loro volta, erano andati ad abitare nella casa dei Randazzo. Di questo scambio di domicilia non era stata fatta alcuna segnalazione all'anagrafe ed i contratti di locazione erano rimasti immutati.

Disposta l'intercettazione sull'utenza in uso a Varrica Franco, e' emerso che quest'ultimo e' uomo di fiducia dei fratelli Randazzo, e che gli venivano commissionati gli incarichi piu' disparati, quali i rapporti con istituti di credito, gli affari della pellicceria Randazzo e cosi' via. In sostanza, poiche' i Randazzo temevano fondatamente di subire attentati da parte dei "corleonesi" e dei loro alleati, si erano serviti del Varrica per rendere piu' difficile l'individuazione della loro abitazione e per potere continuare ad operare senza esporsi in pubblico.

Franco Varrica, quindi, ed anche suo fratello Carmelo (ma in misura minore) venivano utilizzati come copertura. Gia' questo elemento induce a ritenere che i due sono dei personaggi di secondaria importanza ma che certamente erano ritenuti dai Randazzo elementi fidati; e difatti, si ha la prova - e cio', alla fine, e' stato confermato anche dal prevenuto, seppur a denti stretti - che il Varrica si e' recato in Svizzera ed in

Francia (Nizza) per contattare Vincenzo Randazzo e per consegnare costose autovetture acquistate dal medesimo e che una volta si e' recato anche a Montecarlo per prelevare Faro Randazzo che aveva avuto delle noie con la Polizia monegasca. E' certo anche che, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, i Randazzo avevano un rifugio a Sanremo ma tale abitazione non e' stata individuata e, contrariamente a quanto sostenuto dal Varrica, quest'ultimo doveva esserne certamente a conoscenza.

Inoltre, e' stata intercettata una telefonata del 14.2.1984 in cui Gaetano Badalamenti chiedeva notizie sui nipoti Randazzo e il Varrica rispondeva in termini molto circospetti facendosi intendere perfettamente, per altro, dal suo interlocutore ((Fot.017140), (Fot.017142)); dal tenore della conversazione, inoltre, si comprende che i due si conoscono.

Ed e' rilevante notare che, l'indomani, il Varrica informava Faro Randazzo della telefonata e quest'ultimo rispondeva "Digli di andare in quel posto che sa lui, che domani verso le 17 lo chiamo".(Fot.017144). Tutto cio' significa, dunque, che il Varrica era perfettamente al corrente dei "problemi" dei Randazzo e di Badalamenti e della loro qualita' di "persone di rispetto".

Il prevenuto, nel suo interrogatorio (Fot.018569) - (Fot.018572), ha fatto, come si e' accennato, solo parziali ammissioni (per quanto riguarda il Badalamenti si e' limitato a dire di essere "propenso a ritenere" che le telefonate fossero effettivamente di quest'ultimo) ma non e' chi non veda come il suo ruolo sia stato quello di assicurare copertura a personaggi mafiosi, sia pure in incombenze modeste, ma non per questo meno utili per gli stessi.

Questo e' il ruolo che, alla stregua della compiuta istruttoria, si ritiene abbia svolto

il Varrica e cio' porta, ovviamente, un notevole ridimensionamento delle imputazioni originarie, contestate quando le telefonate e le risultanze delle prime indagini inducevano a ritenere che il prevenuto fosse inserito nell'organizzazione del Badalamenti.

Se cosi' e, il Varrica deve essere prosciolto dalle imputazioni riguardanti gli stupefacenti con formula ampiamente liberatoria (capi 13 e 22), mentre dovra' essere rinviato a giudizio con la seguente imputazione di favoreggiamento personale, cosi' modificandosi ed unificandosi le imputazioni di cui ai capi 1 e 10:

"delitto di favoreggiamento personale continuato aggravato (artt.81 cpv.378, p. e sec.comma, cod.pen.), per avere aiutato Badalamenti Gaetano, Randazzo Vincenzo e Faro, imputati di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', nascondendo i Randazzo, favorendo i contatti dei medesimi con Gaetano Badalamenti e compiendo svariate altre attivita' che consentivano la prosecuzione delle illecite attivita'.

In Milano ed in altre localita', in Italia e all'estero, fino al maggio 1984."

Per effetto della mutata configurazione giuridica dei reati di cui ai capi 1 e 10 e del proscioglimento dai reati di cui ai capi 13 e 22, il prevenuto, in atto gli arresti domiciliari, deve essere escarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Vasilievic Helene

Nei confronti di Helene Vasilievic venne emesso mandato di cattura 467/82 del 29 novembre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di essere addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito ed in quella sede si e' rivelato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i



prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti alla Vasilievic, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti alla Vasilievic e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che la riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Vassallo Andrea

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.17) e (Vol.125 f.76) quale affiliato a Cosa Nostra e come tale presentatogli da Francesco Di Carlo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 411 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, pur ammettendo di conoscere numerosi degli imputati del presente procedimento che, a suo dire, erano entrati in contatti con lui per ragioni inerenti alla sua professione sanitaria, essendo egli noto ortopedico in servizio dapprima presso l'Ospedale Civico di Palermo e quindi presso l'Ospedale Cervello.

Nelle stesse dichiarazioni del Vassallo trovasi tuttavia riscontro alle affermazioni del Contorno circa il luogo e l'occasione in cui Francesco Di Carlo ebbe a presentare i due secondo il rituale mafioso di Cosa Nostra. Ha ammesso, infatti il Vassallo di avere negli anni 1977 e 1978 locato al Di Carlo un piano del suo villino in Trabia, ove, secondo il Contorno detta presentazione avvenne.

E dalle stesse dichiarazioni del Vassallo emerge la sua fittissima rete di rapporti, sempre giustificati da asseriti motivi professionali, con tutto il vasto panorama degli esponenti mafiosi piu' in vista, quali Rosario Riccobono, Giuseppe Panno, Michele Greco, Giovanni Bontate, Alessandro Vanni Calvello ed altri, persone tutte che, secondo l'imputato, a lui si rivolgevano, chiedendo ed ottenendo di essere visitate "amichevolmente" e senza che, almeno per il periodo di servizio del Vassallo presso l'Ospedale Civico, ne restasse traccia nei relativi registri.

Che i rapporti tra il Vassallo e questi particolari pazienti andassero ben al di la' dei limiti imposti dal corretto esercizio dell'attivita' professionale e fossero invece manifestazione di ben piu' solidi legami di quelli instaurabili con occasionali conoscenze o presentazioni di comuni amici e' dimostrato almeno da due significativi episodi concernenti l'uno Giovanni Bontate e l'altro Armando Bonanno.

Da alcune lettere autografe del Bontate sequestrate a tale Innocenzo Pasta (Vol.138) emerge infatti che dal carcere a costui il Bontate si rivolgeva per cercare di ottenere dal Vassallo, persona ovviamente ritenuta ben disposta a concederle, certificazioni di favore da utilizzare nel corso di espletamento di perizia medico-legale diretta ad accertare, in vista di eventuale concessione di liberta' provvisoria, le sue condizioni di salute.

Inoltre risulta dagli atti dell'allegato procedimento concernente l'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano

(Vol.4/L f.350) (Vol.6/L) che la difesa del Bonanno ebbe a produrre certificato rilasciato dal Vassallo attestante la necessita' di una operazione alla mano cui sottoporre il detenuto, da eseguirsi necessariamente presso una determinata clinica del nord Italia. I successivi accertamenti espletati consentirono di appurare che di tale intervento non vi era alcuna attuale necessita' e che comunque ben poteva essere espletato a Palermo ambulatoriamente (la vicenda trovasi piu' compiutamente esposta nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione dell'imputato Armando Bonanno).

Il quadro probatorio e' completato dagli accertati rapporti del Vassallo con altri esponenti mafiosi, quali i Rancadore di Trabia, in possesso (Vol.216 f.12) del suo privato recapito telefonico (come per altro il Bontate, che lo aveva annotato con particolari artifici ((Vol.138) atti a

consentirne la lettura solo "in chiave") ed il mafioso agrigentino Carmelo Colletti, secondo quanto si evince dalla documentazione in sequestro (Vol.198 f.265) e dalle dichiarazioni della teste Benedetta Bono (Vol.188 f.212).

Il costante assunto difensivo del Vassallo, diretto a ricondurre tutti questi rapporti al normale esercizio della sua professione medica, pur con particolari connotati di "affettuosita'" verso particolari pazienti, non regge a fronte delle circostanziate dichiarazioni del Contorno circa l'organico inserimento del Vassallo nella organizzazione criminale, che deve invece ritenersi causa prima e determinante della instaurazione dei rapporti medesimi e delle prestazioni professionali concesse talvolta, come si e' visto, quanto meno ai limiti della legalita' e della deontologia professionale.

E' ben intuibile, per altro, quale formidabile punto di forza fosse per l'organizzazione criminale annoverare fra i suoi membri un affermato e valente professionista del quale assicurarsi in via privilegiata le prestazioni ed a mezzo del quale stabilire importanti collegamenti con i piu' svariati ambienti, come chiaramente emerge dalle dichiarazioni della Bono.

Ulteriori elementi a carico del Vassallo emergono dal rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.8/T f.19), concernente le risultanze delle indagini espletate su una rete di societa' fra loro collegate, talune delle quali facenti capo a Saveria Benedetta Palazzolo, convivente del corleonese Bernardo Provenzano

Emerge dal suddetto rapporto (Vol.8/T f.155) che nel 1981 il Vassallo (allora non compiutamente identificato) acquisto' parte del pacchetto azionario della Arezzo Costruzioni s.r.l. con

sede in Palermo nella via Alcide De Gasperi 53, ove usufruiva della medesima utenza telefonica della societa' Residence Capo S.Vito S.r.l., della quale e' socia Marianna Impastato moglie di Giuseppe Lipari, imputato nel presente procedimento ed oggetto anch'esso delle dichiarazioni di Benedetta Bono, quale personaggio sicuramente legato ad ambienti mafiosi corleonesi, come per altro risulta anche dalle rivelazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.54).

La stessa societa' aveva prima sede nella via Umberto Giordano 55, in edificio ove risultano possedere appartamenti sia la Saveria Palazzolo sia Salvatore Provenzano, fratello di Bernardo, come meglio esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di quest'ultimo.

Anche questo filone di indagini, pertanto, ha pienamente confermato i collegamenti del Vassallo con i piu' pericolosi ambienti di Cosa Nostra, ulteriormente riscontrando le indicazioni di Salvatore Contorno.



Il Vassallo va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 361/84, mentre, nulla essendo emerso a suo carico in ordine al contestato coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, va prosciolto per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli artt.71 e 75 legge n.685 del 1975 con lo stesso mandato addebitategli.

Venturis Joannis

Nei confronti di Joannis Venturis venne emesso mandato di cattura 419/83 del 23 settembre 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata, tra l'altro, all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese. Il Venturis era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana, sebbene poi inspiegabilmente rilasciato ed allontanatosi con la nave.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo e, pertanto, sussistono sufficienti prove della sua colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti comprendente i menzionati Kin e Mutolo ed al contestato traffico di droga conclusosi con richiamato sequestro di 233 kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato coi predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente il Venturis esser rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Vernengo Antonino

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale esponente di grande rilievo dei gruppi di mafia c.d. "vincenti" e grosso trafficante di droga, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Al suddetto procedimento ne venne quindi riunito un altro nel corso del quale era stato emesso nei confronti del Vernengo ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P. in relazione alle vicende della Enologica Galeazzo S.p.A.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Vernengo, con mandato di cattura 323/84 del

29 settembre 1984, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato dopo non breve periodo di latitanza, si e' protestato innocente, asserendo la sua estraneita' ai traffici di droga ed a qualsiasi organizzazione criminale. Dopo l'emissione del mandato 323/84 ha dichiarato di volersi avvalere della facolta' di non rispondere.

Del Vernengo tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine ed alle vicende della Enologica Galeazzo.

In questa sede puo' ricordarsi ed aggiungersi che, secondo indagini condotte da altre autorita' giudiziaria, richiamate nel menzionato rapporto del 13 luglio 1982, il Vernengo e' risultato essere in collegamento con organizzazione siriana di trafficanti di stupefacenti, facente capo a tali Ahemd Aziz Awad, Gashim Fadal, e Bach Mamhoud, dai quali si riforniva di morfina base, che veniva poi lavorata e trasformata in

eroina nella raffineria della quale, come si e' visto, i Vernengo disponevano a Palermo nella via Messina Marine.

Secondo, infatti, quanto dichiarato dal Bach Mamhoud all'autorita' giudiziaria di Trieste, il di lui cognato Awad Aziz era in contatto con un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, tra cui tale Mimmo Zappala', le quali acquistavano la morfina base, e l'Awad era andato a Palermo con costoro e con esso Bach per consegnare la droga, ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicina al mare, a dieci-quindici minuti dall'uscita dell'autostrada di Villabate (Vol.1/S f.166) (Vol.1/S f.168).

Le dichiarazioni del Bach sono state confermate dall'Awad anche a questa autorita' giudiziaria (Vol.8/A f.54) ed in sede di ispezione giudiziale il predetto ha altresì riconosciuto ed indicato la villa in questione, risultata essere quella di Antonino Vernengo (Vol.8/A f.60).

Ulteriori collegamenti con altri grossi trafficanti di droga risultano ricordati nel piu' volte menzionato rapporto del 13 luglio 1982, ove e' cenno al mandato di cattura emesso dal Giudice istruttore di Napoli nei confronti di Antonino Vernengo, del di lui fratello Piero, del cugino Giuseppe, nonche' di Angelo Nicolini, Riccardo, Simone e Carlo Cozzolino ed altri. Nel corso del suo interrogatorio l'imputato in esame ha ammesso di aver per questa vicenda gia' riportato condanna.

Gennaro Totta ((Vol.4 f.297) + (Vol.72 f.58) e segg.) ha da parte sua accennato ai collegamenti tenuti dal Vernengo in Milano con i fratelli Grado, pur dicendosi all'oscuro dell'attivita' in quel centro del Vernengo, che e' tuttavia ben facile immaginare, considerata l'attivita' di trafficanti di droga che ivi espletavano i Grado. Per altro, secondo quanto dallo stesso Totta confidato precedentemente al

Capitano Honorati come risulta dalla relazione di servizio del 14 giugno 1982 (Vol.1/B f.69) e (Vol.1/B f.227), Antonino Vernengo, insieme al fratello Pietro, era riuscito a sfuggire all'irruzione dei carabinieri nella raffineria di droga di via Messina Marine ed aveva costituito insieme al citato fratello, a Giorgio Aglieri, a Francesco Mafara e ad Antonino Grado una "specie di societa'" con lo scopo di mantenere i collegamenti con gli ultimi due suddetti e poterli tenere a disposizione in ogni circostanza. I due risultano, infatti, scomparsi contemporaneamente nel corso della c.d. "guerra di mafia".

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.60), (Vol.11 f.204) e (Vol.11 f.205) + (f.14 fasc. Pers.I) + (f.58 fasc. Pers.II)), dopo aver riferito che la raffineria di via Messina Marine, anche se gestita dai Vernengo, si apparteneva a tutte le famiglie della "mafia



vincente", ha precisato che il chimico della raffineria predetta era proprio Antonino Vernengo, che nell'ambiente, come dall'imputato ammesso, tutti chiamavano "Ninu u dutturi", poiche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Gerlando Alberti scoperta in contrada S.Onofrio di Trabia. Cio' il Calzetta aveva appreso dagli Zanca cosi' come dagli stessi aveva saputo che al momento della irruzione dei carabinieri il Vernengo era riuscito a fuggire con ancora indosso il camice.

Anche Vincenzo Sinagra di Antonino ha dedicato un breve accenno all'imputato in esame (Vol.86 f.64), dicendolo genericamente appartenente alla cosca dei Marchese.

Piu' precisa indicazione ha fornito Tommaso Buscetta (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7),

riferendo che tutti i Vernengo fanno parte della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e che Antonino Vernengo, come il Buscetta apprese dai Grado, era chimico esperto nella raffinazione della eroina.

L'appartenenza di tutti i Vernengo, e di Antonino in particolare, alla cosca di S.Maria di Gesu', e' stata ribadita da Salvatore Contorno (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.146) e (Vol.125 f.151), il quale ha altresì aggiunto che "Ninu u dutturi" ha provveduto ad istruire tutta una schiera di provetti chimici capaci di occuparsi della raffinazione dell'eroina, quali, i congiunti Pietro, Luigi, Cosimo, Giuseppe e Ruggero Vernengo, Giuseppe Urso, Antonino De Simone, Antonino Costantino ed altri.

Salvatore Coniglio (Vol.206 f.16) ha ribadito che alla raffineria dei Vernengo si approvigionavano tutti i maggiori

trafficienti con cui lui era in contatto, come Benedetto Capizzi, Ignazio Pullara' e Giovanni Adelfio.

Quanto alle risultanze bancarie si rimanda a quanto gia' esposto nella parte della sentenza relativa ai traffici di droga di Tommaso Spadaro e piu' specificamente alle operazioni bancarie condotte dall'imputato Giovanni Di Pace, il quale tra l'altro richiese l'emissione di un gruppo di vaglia bancari per conto di Girolamo Teresi, alcuni dei quali, per lire 21.000.000, risultano negoziati dal barbiere Luigi Gatto, del quale piu' volte si e' parlato, gestore di un esercizio in via Torino frequentato da notissimi e numerosissimi esponenti mafiosi, come Giovanni Bontate, Mario Prestifilippo ed altri. Il Gatto ha sostenuto di aver operato nell'interesse di Bruno Felice, suo congiunto coinvolto in indagini concernenti gravi traffici di droga pendenti presso altre autorita' giudiziarie ed il Bruno (Vol.90 f.55) ha dichiarato che i titoli gli erano stati dati

da Antonino Vernengo, in parziale pagamento di una villa costruitagli nella zona di Ficarazzi.

Per tutte le suesposte risultanze Antonino Vernengo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli con l'ordine di cattura 30/83 e col mandato di cattura 323/84, il quale ha integrato ed assorbito tutti gli altri precedentemente emessi.

Vernengo Cosimo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 172/82 del 28 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Vernengo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto dopo lunga latitanza, si protestava innocente, asserendo la sua estraneita' a qualsiasi organizzazione criminosa.

Le generiche (per quanto attiene all'imputato in esame) dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'", sono state completate dalle specifiche accuse formulate da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.44), (Vol.125 f.65), (Vol.125 F.146)), secondo cui Cosimo Vernengo figlio di Giuseppe e', insieme al padre ed al fratello Luigi, "uomo d'onore" della suddetta famiglia di S.Maria di Gesu' e chimico esperto nella raffinazione dell'eroina dopo gli insegnamenti datigli, assieme a numerosi altri componenti del clan familiare, da Antonino Vernengo.

Tali accuse trovano un primo riscontro nella denuncia in data 25 marzo 1978 (Vol.1 f.196) del Cosimo Vernengo in occasione dell'arresto, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, di Francesco Spadaro di Giuseppe, che si trovava in sua compagnia. Quest'ultimo, come e' noto, e' uno dei killer al servizio della sanguinaria cosca di Corso dei Mille, imputato nel presente procedimento anche di taluni omicidi.

Ne' deve considerarsi casuale il fatto che in compagnia di un sanguinario killer si trovasse Cosimo Vernengo, poiche' da altri atti risulta che proprio questa era la sua compagnia preferita.

Invero nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio di Antonino Ferdico (Vol.198 f.86), Giacchino Tagliavia e Vincenzo Sinagra di Salvatore, che le indagini di cui al presente procedimento indicano come pericolosissimi esponenti della stessa sanguinaria cosca di Corso dei Mille (il primo

poi ucciso dai suoi stessi compagni, come rivelato da Vincenzo Sinagra di Antonino), vennero incriminati, insieme a Ruggero Vernengo, anch'esso, imputato nel presente procedimento quale affiliato alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu', per un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona in danno della prostituta Teresa Rachela Lo Iacono, verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Tagliavia Gioacchino il 3 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello reso da Vincenzo Sinagra di Salvatore in pari data (Vol.158 f.190) emerge che gli stessi avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Ruggero Vernengo nonche' di un certo Cosimo cugino del predetto.



Trattasi appunto dell'imputato Cosimo Vernengo, cui evidentemente la compagnia di spietati killers come Francesco Spadaro di Giuseppe e Vincenzo Sinagra di Antonino riusciva particolarmente gradita.

Altro importante riscontro alle accuse formulate contro il Vernengo emerge dalle circostanze stesse del suo arresto, dopo la lunga latitanza cui s'era dato dopo l'emissione nei suoi confronti del provvedimento del luglio 1982. Il 25 marzo 1985, infatti, venne sorpreso in Crotone (Vol.189 f.26) in compagnia di Onofrio Di Fresco, trafficante di droga menzionato nelle dichiarazioni di Stefano Calzetta, e Giuseppe Urso, altro "uomo d'onore" implicato nel blitz di Villagrazia ed imparentato coi Vernengo. Lo stesso Cosimo Vernengo nel corso del suo interrogatorio smentiva l'assunto difensivo degli altri imputati, che sostenevano di essersi recati solo casualmente in Calabria e di non conoscersi tra loro.

Le indagini ancora in corso, intraprese dopo l'arresto dei tre, muovono dal grave sospetto che in loro compagnia si trovasse il noto Pietro Vernengo e che la missione dei prevenuti a Crotone fosse finalizzata all'impianto in quella zona di altra raffineria di droga.

Ma a prescindere dall'esito di tali investigazioni e' certo che le circostanze dell'arresto del Cosimo Vernengo, insieme ad altri due pericolosi latitanti, anch'essi accusati di appartenere a Cosa Nostra ed implicati in traffici di droga, prova ulteriormente il suo stabile inserimento nell'organizzazione criminosa e riscontra indiscutibilmente le accuse di chi lo indica come esperto trafficante di sostanze stupefacenti.

Per le considerazioni suesposte il Vernengo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che integra ed assorbe tutti quelli precedentemente emessi.

Vernengo Giuseppe n.29.11.1940

Nei confronti di Giuseppe Vernengo di Giovanni, cugino del piu' noto Pietro Vernengo, vennero emessi ordine di cattura 59/82 dell'8 marzo 1982 e mandato di cattura 372/82 del 23 settembre 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, furto aggravato di energia elettrica ed evasione della relativa imposta erariale, poiche' ritenuto appartenente alla associazione criminale che gestiva in via Messina Marine il laboratorio per la raffinazione di eroina scoperto l'11 febbraio 1982.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza di Cosa Nostra del gruppo dei Vernengo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Del Vernengo tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta del summenzionato laboratorio per la raffinazione dell'eroina.

In questa sede giova ricordare che l'11 febbraio 1982 i Carabinieri fecero irruzione in una villetta in costruzione sita nella via Messina Marine, di proprieta' di Nicola Di Salvo, nella quale, oltre ad un attrezzato laboratorio per la raffinazione di sostanze stupefacenti, alimentato da rete elettrica abusivamente allacciata, vennero rinvenuti diversi documenti, tra cui una polizza assicurativa intestata all'imputato (Vol.3/S f.55).

In conseguenza di cio' anche il Vernengo venne denunciato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, importazione e produzione di eroina e taluni reati minori.

Ed il suo coinvolgimento nella gestione della raffineria in questione appare di tutta evidenza ove si consideri che nel corso della perquisizione effettuata all'interno del villino

del Di Salvo venne ritrovata, come si e' detto, una polizza di assicurazione rilasciata al prevenuto per l'automezzo targato PA-445838. D'altra parte, controlli nella zona, effettuati nella stessa mattinata dell'11 febbraio, portavano a notare il pulmino Fiat targato PA-445838 parcheggiato in via Messina Marine all'altezza del civico 66 e cioe' in prossimita' di quello 66/H che contrassegnava il villino del Di Salvo. Il veicolo presentava gli sportelli non chiusi a chiave ((Vol.1/S f.43) + (Vol.3/S f.175)).

Cio' porta a concludere non solo che anche Giuseppe Vernengo era stato nel laboratorio ma che, molto verosimilmente, era ancora sul posto poco prima dell'arrivo dei Carabinieri e che, allontanandosi in fretta, non aveva potuto riprendersi l'automezzo per la presenza dei militari.

I suoi legami con Di Salvo, per altro, venivano accertati anche attraverso le espletate indagini bancarie, dalle quali emerge che un assegno da lire 3.500.000 dal Di Salvo

emesso era stato utilizzato dal Vernengo per l'acquisto di una autovettura Renault Alpine intestata a Vita De Luca, madre del Vernengo ((Vol.4/S f.344) + (Vol.5/S f.50)).

Per altro, in data 13 novembre 1979 (Vol.1 f.222) il Vernengo era stato controllato da una pattuglia della Squadra Mobile in compagnia del cugino Pietro Vernengo e del Nicola Di Salvo, il quale, sentito nell'occasione, ebbe a dichiarare di essere un dipendente del Giuseppe Vernengo, che per la sua opera di camionista lo ricompensava con lire 20.000 al giorno (Vol.3/S f.20), somma che evidentemente gli aveva consentito di accumulare risparmi per ben 35.000.000, impiegati, come e' stato accertato, nei lavori di ristrutturazione del villino adibito a raffineria.

Ma, oltre alle risultanze delle indagini conseguenti alla scoperta del summenzionato laboratorio di droga, significativi

dell'inserimento del Giuseppe Vernengo nella organizzazione mafiosa sono altresì il suo coinvolgimento in indagini condotte dall'autorità giudiziaria di Napoli per traffico di droga nei confronti del predetto, dei cugini Pietro ed Antonino, di Angelo Nicolini e dei fratelli Cozzolino (Vol.1 f.226) nonché i suoi rapporti, anche di natura economica, intrattenuti con elementi vicini alle cosche corleonesi.

Infatti il coimputato Giuseppe Mandalari, azionista di società facenti capo al famigerato Salvatore Riina, risulta essere anche procuratore di Vincenza Mondì, moglie del Vernengo (Vol.1 f.228).

L'imputato, inoltre, nel novembre del 1970 e nel maggio 1976, venne identificato rispettivamente in Ventimiglia ed in Piazza Kalsa con Gaspare Tinnirello, fratello dell'attuale coimputato Vincenzo, con il quale lo stesso Vernengo venne controllato

in Squinzano il 23 aprile 1976 (Vol.1 f.230). E deve altresì ricordarsi che, nell'immediatezza della scoperta del laboratorio di via Messina Marine proprio il Tinnirello Vincenzo fu controllato all'interno della fabbrica di ghiaccio di Pietro Vernengo ove era contestualmente presente tale Giovanni D'Alia, cugino di quell' Angelo Nicolini che si è menzionato come coimputato di Giuseppe Vernengo nel procedimento nei suoi confronti promosso dall'Autorità giudiziaria di Napoli.

Significative sono ancora le circostanze dell'arresto del Vernengo, in data 15 febbraio 1983, ad opera della Guardia di Finanza di Siracusa in una brillante operazione anticontrabbando, che ha portato al sequestro di quasi sedici tonnellate di tabacchi lavorati esteri.

Così come significative sono le circostanze dell'arresto del di lui fratello Ruggero nella villa di via Valenza nel corso del c.d. blitz di Villagrazia.



Considerate le suesposte risultanze, non si vede come possa dubitarsi delle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.146), il quale non solo ha accusato il Vernengo di appartenenza a Cosa Nostra ma lo ha altresì indicato come provetto chimico istruito, insieme a numerosi altri, nella raffinazione dell'eroina dal cugino Antonino Vernengo, detto, per la sua particolare abilità nel campo, "Minu u dutturi".

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe ascrittigli ai capi 1,10,13, in esso unificato il capo 16,22, in esso unificato al capo 34,394 e 395.

Vernengo Giuseppe n.5.1.1935

Denunciato con rapporto del 6 maggio 1980 (Vol.12/L f.45) quale appartenente alla associazione criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille", alla cui delittuosa attivita' si riteneva dovesse ascrivere la rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo ed il contestuale omicidio del metronotte Alfonso Sgroi, consumati in Palermo nell'aprile 1980, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 199/80 del 22 maggio 1980 per il reato di cui all'art.416 C.P. scarcerato dopo appena due giorni dall'arresto, per insufficienza di indizi, analogo mandato, con il n.162/84, venne riemesso nei suoi confronti il 22 maggio 1984.

Denunciato quindi con rapporto del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale affiliato alla organizzazione criminale alla cui attivita' delittuosa si riteneva dovesse

ascrivere l'omicidio, consumato in Palermo il 21 luglio 1979, del Vice Questore dr. Giorgio Boris Giuliano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 274/81 del 27 giugno 1981, con il quale gli fu contestato lo stesso reato di cui all'art.416 C.P.

Denunciato ancora con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Infine, intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui si contestava l'appartenenza al Vernengo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli, previa riunione dei relativi procedimenti, tutti i reati predetti, gli vennero ulteriormente

addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

I suoi legami con i piu' feroci criminali di Cosa Nostra emersero gia' dalle dichiarazioni della teste Rosetta Scianna (Vol.12/L f.119), la quale lo indico' come uno degli abituali frequentatori della autotappezzeria di Rosario Spitalieri (c.d. "covo" di Corso dei Mille), centro di riunione e base operativa, tra gli altri, di Giuseppe Greco di Nicolo' e Giovannello Greco, Pietro Marchese ed altri dei responsabili della sanguinosa rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo, della quale tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, che condusse quelle indagini e venne a morte a causa di esse.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.3) lo ha successivamente indicato quale affiliato alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu', insieme ai fratelli Pietro e Antonino.

Il suo coinvolgimento nel contestato traffico di sostanze stupefacenti deve ritenersi fuori discussione, appartenendo egli a gruppo familiare e mafioso gestore addirittura di una delle raffinerie di droga scoperta nel palermitano.

Va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,5,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Vernengo Luigi

Indicato da Salvatore Contorno (dapprima erroneamente come Ruggero) quale affiliato, insieme al padre Giuseppe ed al fratello Cosimo, alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.75) e (Vol.125 f.146), venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.,75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il Contorno invece lo ha perfettamente riconosciuto in fotografia, rettificando l'erronea indicazione datane originariamente, la quale comunque non avrebbe

potuto originare dubbi sulla sua esatta identificazione, non essendovi un Ruggero Vernengo figlio di Giuseppe ed essendo stato indicato l'imputato come "uomo d'onore" figlio di quest'ultimo, assieme all'altro fratello Cosimo.

Nel corso di altro suo interrogatorio il Contorno lo ha ancora piu' esattamente identificato, ulteriormente indicandolo come cognato del coimputato Francesco Marino Mannoia ed ancora riferendo di aver da quest'ultimo appreso che Luigi Vernengo, insieme ai congiunti Cosimo, Pietro, Giuseppe e Ruggero, ad Antonino De Simone ed a Costantino Antonino, e' chimico esperto nella raffinazione dell'eroina, a cio' istruito dallo zio Antonino Vernengo inteso "u dutturi".

Le dichiarazioni del Contorno fanno eco a quelle precedentemente rese da Stefano Calzetta e Tommaso Buscetta, il primo dei quali ha ampiamente riferito sui Vernengo, indicandoli come un potente gruppo

familiare mafioso ai vertici delle organizzazioni criminose e l'altro testualmente dichiarando (Vol.124 f.9) che "tutti i Vernengo sono mafiosi ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'".

Ed innumerevoli sono stati i riscontri a queste concordanti e ricorrenti accuse, ampiamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei vari Vernengo, alla scoperta della raffineria di via Messina Marine ed alla stessa "guerra di mafia", che ha avuto i Vernengo tra i suoi indiscussi protagonisti.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutte le imputazioni contestatigli col mandato di cattura 361/84 nei suoi confronti emesso.



Vernengo Pietro

Vernengo Pietro fu Cosimo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.170 del 26.7.82 per art.416 C.P. e 75 l.n.685/75;

b) m.c. n.343 del 17.8.82 per gli stessi reati;

c) m.c. n.237 del 31.5.83 per gli stessi reati;

d) m.c. n.373 dell'8.8.83 per detenzione e porto esplosivi, danneggiamento ed estorsione Calzetta;

e) m.c. n.372 dell'8.8.83 per omicidi di Noto F., Di Fazio G., Mandala' P., Mazzola E., Mafara G., Rugnetta A., Patricola F., Teresi F.P., Grado A., Di Fresco G., Di Fresco F., Mandala' F., Spitalieri S., Corsini S., Greco S., Cina' G., D'Agostino E.,

Mafara F., Ficano M., Ficano G., Zucchetto C.;

f) o.c. n.279/83 del 2.1.84 per omicidio Rugnetta e reati connessi;

g) m.c. n.111/del 2.4.84 per omicidi Genova, D'Amico, Buscetta e Amodeo e delitti connessi;

h) m.c. n.418/84 omicidio D'Aleo (rettifica data);

i) m.c. n.58/85 omicidio Giaccone P.;

l) m.c. n.323/84 in tale ultimo provvedimento sono assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a),b),c),e),f),g), e con lo stesso sono stati contestati al Vernengo altri delitti.

m) m.c. n.319/83 per omicidio C.A. Dalla Chiesa;

n) m.c. n.372/82 per artt.71, 74, 75 legge n.685/75 (raffineria di via Messina Marine);

Nella parte in cui si tratta specificamente del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e' emerso con

prepotenza il ruolo di primaria importanza svolto da Vernengo Pietro in questa che si e' rivelata essere la piu' importante e redditizia attivita' della associazione criminosa.

Qui si accennera' solo ad alcuni degli episodi salienti nella vita di questo personaggio, il cui nome ricorre con frequenza impressionante nelle dichiarazioni dei vari Calzetta, Sinagra , Buscetta, Contorno ed altri. Vi e' solo da sottolineare come, anche in questo caso, dette dichiarazioni hanno solo avuto la funzione di confermare quanto gia' emerso in precedenza da riscontri oggettivi gia' acquisiti.

Alla raffineria di eroina di via Messina Marine (capacita' di raffinazione valutata intorno ai 50 Kg. di eroina alla settimana) si era giunti proprio seguendo i movimenti del Vernengo: ed, invero, i Carabinieri, seguendo gli gli spostamenti delle autovetture usate dall'imputato, il giorno 1.2.82, riuscivano a localizzare le due attigue costruzioni di via Messina Marine, di proprieta' di Di Salvo Nicola e Alfano Paolo.

Il Vernengo, inoltre, veniva identificato dal Carabiniere Spezia Salvatore che aveva partecipato all'operazione e che aveva visto uscire l'imputato dal cancello del villino a bordo dell'autovettura targata CS-260418, in uso allo stesso, come ammesso esplicitamente anche da Aglieri Provvidenza, moglie del Vernengo e figlia di Aglieri Giorio.

Dalle dichiarazioni del Calzetta - gran frequentatore di tutti i coimputati gravitanti nel Corso dei Mille e dintorni - si e' appreso, ad abundantiam, che:

- la famiglia dei Vernengo dominava sulla zona di Palermo-est assieme ad altri gruppi mafiosi;

- l'imputato era un assiduo frequentatore di Giovanni Di Pasquale, Carmelo Zanca, Nicola Di Salvo (VOL.11 F.40);

- era intervenuto su Melo Zanca affinche' questi moderasse l'entita' della tangente che i suoi fratelli, gestori della "Termoblock", dovevano corrispondere;

((VOL.11 F.40) - capo n.275 dell'epigrafe);

- era suo intimo amico sin dall'infanzia e da lui aveva appreso notizie sulle organizzazioni mafiose (VOL.11 F.59)

- gli aveva proposto di portare droga negli U.S.A. (VOL.11 F.61)

- Francesco Mafara era scomparso dopo aver fatto visita al Vernengo e quest'ultimo, lo aveva insultato chiamandolo "pezzo di merda" (VOL.11 F.61);

- in sua presenza si era incontrato ed abbracciato con uno del clan dei "cavadduzzi" di Catania ed, anzi, conoscendo la passione ippica dello stesso, aveva proposto di farlo arrabbiare con delle allusioni allo scarso valore di un cavallo ((VOL.11 F.62) (VOL.11 F.203));

- si era vantato con lui del fatto che la scoperta ed il successivo sequestro di una

ingente somma di denaro presso il suocero Giorgio Aglieri (in conseguenza del c.d."blitz di Villagrazia") non aveva minimamente arrecato danno alla organizzazione (VOL.11 F.89)

- il costruttore Amato Federico era un suo prestanome nell'attivita' edilizia (VOL.11 F.62);

- operava, nel campo nel contrabbando di t.l.e., con Melo Zanca, Emanuele D'Agostino, Totuccio Contorno, Francesco Marino Mannoia;

- era frequentato da Costantino Antonino che fungeva da suo corriere di droga all'estero (vedi episodio scomparsa Mafara).

Anche Sinagra Vincenzo conosce bene l'imputato e riferisce che:

- era uno dei complici nell'omicidio del Rugnetta (VOL.1/F F.161)

- l'imputato faceva lavorare con lui il "Tempesta" nel contrabbando di tabacchi e nel

traffico di stupefacenti (VOL.1/F f.180);

- era compare di Di Salvo Nicola e socio dello stesso nella raffineria di Via Messina Marine (VOL.1/F F.192);

- cugino di Schiavo Carlo, era "troppo grosso" per occuparsi di reati minori.

Anche Bruno Felice lo conosce come compare di Di Salvo Nicola e insieme a lui lo vede. Al Felice, inoltre, presenta Alfano Paolo e gli fa acquistare una partita di ceramiche che l'Alfano, poi, non paga.

Via e', ancora, da ricordare come il villino di Via Valenza, ove il 19 ottobre 1981 faceva irruzione la Polizia interrompendo un summit mafioso ad altissimo livello (c.d."blitz di Villagrazia") sia risultato formalmente di proprieta' di Vernengo Ruggiero, ma nella effettiva disponibilita' dell'imputato.

Questo episodio - finalmente inquadrato nella sua giusta dimensione dalla Corte d'Appello di Palermo - va ad aggiungersi agli

altri di pari valenza probatoria e da' l'esatta  
idea dello spessore mafioso del Vernengo,  
inchiodandolo alle sue precise responsabilita'  
di grande protagonista della c.d."guerra di  
mafia" e grande alleato dei Greco e dei  
Corleonesi.

Il Vernengo, appartenendo alla "famiglia"  
di Santa Maria di Gesu', e' ben conosciuto da  
Salvatore Contorno il quale ampiamente ne parla  
(VOL.125 f.3) (VOL.125 F.6) (VOL.125 F.59)  
(VOL.125 F.87) (VOL.125 F.115) (VOL.125 F.137)  
(VOL.125 F.148) (VOL.125 F.150) (VOL.125 F.151)  
(VOL.125 F.155) (VOL.125 F.167) (VOL.125 F.173)  
(VOL.125 F.173) (VOL.125 F.180)



(VOL.125 F.197) (VOL.125 F.198) (VOL.125 F.200)).

In queste pagine il Contorno, dopo aver collocato l'imputato nella "sua famiglia" insieme con i fratelli (tra i quali Antonino inteso "u dutturi" per la sua capacita' nel campo della raffinazione di eroina), conferma come lo stesso sia compare di Di Salvo Nicola e come l'Amato costruttore sia suo prestanome.

Riferiva, inoltre, il Contorno come il Vernengo avesse richiesto l'aiuto di Stefano Bontate affinche' Michele Greco convincesse il titolare della cereria Gange a cedere a prezzo conveniente l'esercizio ai suoi cognati Aglieri: detto per inciso, la cereria, successivamente, veniva distrutta completamente a seguito di un attentato dinamitardo con fini estorsivi (capi 293 e segg.).

Riferiva il Contorno come gli risultasse che La Rosa Salvatore - sindaco

di Belmonte Mezzagno - trafficasse in droga con il Vernengo e con Carmelo Zanca e che gli Spera, sempre in collegamento con il Vernengo e coi Prestifilippo nel traffico della droga, si fossero enormemente arricchiti.

Il Contorno parlava di Pino Savoca e di Nunzio La Mattina i quali, importavano morfina base, ma, poi, per la raffinazione, si appoggiavano ai Vernengo.

Aggiungeva il Contorno (VOL.125 F.187):

"Ho incontrato Pietro Vernengo, per l'ultima volta, prima che avvenisse l'uccisione di Stefano Bontate, e quando tutto appariva calmo, nel Carcere Mandamentale di Mazara del Vallo dove egli controllava la situazione.; io potei entrare tranquillamente, anche se ero latitante, perche' nessuno richiedeva documenti e chiunque poteva entrare. Del resto, l'amicizia di Pietro Vernengo con Mariano Agate, capo della famiglia di Mazara del Vallo, era tale che egli stava in carcere in quel centro benissimo. Io mi recai a

salutare il Vernengo senza alcun particolare motivo e solo per sincera amicizia".-

Anche Tommaso Buscetta ((VOL.124 F.9) (VOL.124/A F.7) (VOL.124/A F.115)) confermava l'inserimento del Vernengo nella famiglia del Bontate del quale esso Vernengo si diceva un "fedelissimo".

Riferiva di avere, poi, appreso direttamente dall'imputato come uno dei suoi congiunti fosse soprannominato "u dutturi" per la sua specializzazione nella raffinazione della droga.

Queste brevi notazioni - alle quali, ovviamente va aggiunto quanto già detto altrove circa il ruolo dell'imputato nel traffico di stupefacenti - mostrano quanto importante nel gotha mafioso fosse Vernengo Pietro e come questi non potesse essere, per tale suo ruolo, estraneo alla guerra di mafia ed ai crimini connessi alla stessa.

Il Vernengo, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli, come da dispositivo.

Vernengo Ruggero

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 172/82 del 28 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo dei Vernengo, con mandato di cattura 323/84 del 29 ottobre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione

criminosa e di non avere rapporto alcuno con i suoi coimputati, eccezione fatta per i congiunti Vernengo, nemmeno con quelli tratti con lui in arresto il 19 ottobre 1981 nel corso del c.d. blitz di Villagrazia.

Invero, come piu' volte esposto nella presente sentenza, in quella data, all'interno di un villino di via Valenza venivano sorpresi dalla Polizia numerosi individui riuniti in un vero e proprio "summit" di mafia, i quali, per sottrarsi all'arresto ed alla identificazione, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti, riuscendo a favorire la fuga di alcuni dei partecipanti alla riunione.

Nella circostanza pero' venivano tratti in arresto Salvatore Profeta, Giovan Battista Pullara', Benedetto Capizzi, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Giuseppe Gambino, Giuseppe Di Miceli, Giuseppe Urso e lo stesso Ruggero Vernengo.

Come finalmente riconosciuto con recente sentenza della Corte di Appello di Palermo (Vol.209 f.170), dopo

una prima deludente valutazione data all'episodio in primo grado di giudizio, la contemporanea presenza all'interno della suddetta villa, protetta con sofisticati sistemi audiovisivi, di un così rilevante numero di individui, tutti elementi di spicco di varie cosche mafiose, e la reazione posta in essere con le armi, anche al fine di consentire verosimilmente la fuga dei partecipanti di maggior prestigio, sono tutti elementi che non danno adito ad alcun dubbio circa il fatto che al momento dell'intervento della Polizia era in corso nel villino di via Valenza una vera e propria riunione di quegli elementi di Cosa Nostra che allora conducevano la spietata e sanguinosa "guerra di mafia".

Per ciò che in particolare attiene alla posizione di Ruggero Vernengo, va rilevato come la villa in questione fosse stata acquistata proprio da lui per la somma di lire 150.000.000 da potere di Teresa Verace, cognata del noto esponente mafioso Rosario Riccobono. Il che costituisce ulteriore conferma dei rapporti intrattenuti dal prevenuto

con gli appartenenti alle varie "famiglie" mafiose ed induce inoltre a ritenere la esistenza di reciproci legami di interesse tra le organizzazioni criminali facenti rispettivamente capo al Riccobono ed ai Vernengo.

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.61), (Vol.11 f.69) e (Vol.11 f.73) + ff.34, 57 fasc.pers. 2~) ha indicato il Vernengo, unitamente a Salvatore Rotolo , Pietro Senapa, Paolo Alfano, Mario Prestifilippo , Giuseppe Spadaro, Giuseppe Marchese e Ignazio Pullara', come uno dei killer del quale si avvaleva l'organizzazione mafiosa per l'esecuzione di omicidi.

Particolare rilevanza assume inoltre quanto riferito dal Calzetta circa un episodio verificatosi due giorni prima della uccisione del fratello di Francesco Mafara. Il Calzetta si era  
invero



recato presso l'abitazione di Pietro Vernengo, trovandovi il predetto, Antonino Costantino, Sinagra Vincenzo di Salvatore e Ruggero Vernengo, mentre dopo qualche tempo era sopravvenuto il fratello del Mafara, il quale, apostrofato con pesanti insulti dal Pietro Vernengo, si era dopo poco allontanato con costui, col nipote Ruggero e col Sinagra "Tempesta". I due Vernengo ed il Sinagra avevano fatto ritorno dopo circa mezz'ora e del Mafara da quel momento s'erano perdute le tracce.

Quanto sopra sembra adombrare addirittura un coinvolgimento di Ruggero Vernengo nella eliminazione del Mafara e quindi nella "guerra di mafia" finalizzata allo sterminio di tutti gli appartenenti ai clans Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara.

Per altro i particolari legami esistenti tra l'imputato in esame ed i piu' spietati killers della cosca di Filippo Marchese

(cui lo dice appartenente Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.86 f.64) e segg.), e specificamente con Vincenzo Sinagra di Salvatore, risultano processualmente provati da quanto e' emerso nel corso del procedimento celebrato per l'omicidio di Antonino Ferdico, commesso in Palermo nel 1978.

Per tale delitto furono incriminati ((Vol.198 f.86) Gioacchino Tagliavia (poi ucciso per mano degli appartenenti alla sua stessa cosca) ed il citato Vincenzo Sinagra detto "Tempesta". Gli stessi, insieme a Ruggero Vernengo furono altresì incolpati di un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona a danno della prostituta Teresa Rachele Lo Iacono, verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne

protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Gioacchino Tagliavia il 13 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello in pari data reso da Vincenzo Sinagra di Salvatore (Vol.198 f.190) emerge che gli stessi, per loro ammissione, avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Ruggero Vernengo e del di lui cugino Cosimo Vernengo. E cio' pienamente riscontra le dichiarazioni del Calzetta e del Sinagra circa i legami dell'imputato in esame con i piu' pericolosi esponenti della cosca di Corso dei Mille.

Ne' possono, circa l'appartenenza di Ruggero Vernengo a Cosa Nostra, essere trascurate le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.9) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'" e sono tra i piu' attivi trafficanti di droga, come, per altro e' stato ribadito

da Salvatore Contorno (Vol.125 f.146), secondo il quale Ruggero Vernengo e' divenuto esperto chimico nella raffinazione di eroina a seguito degli insegnamenti dati a lui ed a numerosi altri membri della sua famiglia, di sangue e di mafia, dallo zio Antonino Vernengo detto "Ninu u dutturi" per la particolare abilita' acquisita in tale campo.

Per le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che integra ed assorbe tutti quelli nei suoi confronti precedentemente emessi.

Vessichelli Antonio

Indicato da Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) quale trafficante di droga operante in collegamento con Tommaso Buscetta e Gerlando Alberti di Santo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 32/84 del 2 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente i medesimi reati gli vennero ricontestati con il mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo dapprima di non conoscere il Fragomeni e quindi, nel corso di successivo interrogatorio, di avergli venduto un cavallo del quale s'era poi reimpossessato perche' non pagato dall'acquirente, il quale per tale causa lo

aveva minacciato, preannunciandogli prossima vendetta. Ha aggiunto di aver solo casualmente conosciuto il Buscetta, ignorandone pero' la vera identita'; di non sapere chi fosse Gerlando Alberti di Santo; di conoscere Nicola Faraone e Salvatore Procida, indicati dal Fragomeni come componenti della stessa banda di trafficanti di droga, ma di non avere avuto mai con costoro, da lui adibiti a procacciatori di clienti per il suo maneggio di Moncalieri, alcun illecito rapporto.

Con ordinanza del 20 dicembre 1984, veniva posto in stato di arresti domiciliari, in considerazione del suo precario stato di salute.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Invero il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di droga operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto col Vessichelli, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina, e gliene aveva in effetti

ceduto una partita, presentandogli al contempo Tommaso Buscetta, frequentatore di quel maneggio, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose.

Ha aggiunto di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Nicola Faraone e Salvatore Procida, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di agosto 1980, in compagnia degli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un non meglio indicato meccanico, del quale lo stesso Vessichelli gli aveva fornito il recapito. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile dove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti di Giovanni.

Ivi il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece il Faraone ed il Procida, insieme ad altre persone, tra cui Gerlando Alberti di Santo, e la convivente del Faraone, Anna Colizzi, che erano a bordo di una Volkswagen Maggiolino di colore verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in cerca di droga in periodo in cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. E l' Alberti, infatti, aveva sedutastante telefonato al Vessichelli, rimproverandogli di aver mandato a Palermo il Fragomeni senza previamente avvertire l'organizzazione. Da quel momento comunque i contatti del Fragomeni col Procida e col Faraone erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rivelato di lavorare per conto di Tommaso Buscetta, da loro definito "il principe della cocaina".



La narrazione del Fragomeni ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del Vessichelli, del Faraone, del Procida e della Colizzi in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (fasc.pers. Faraone f.87), inoltre, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome "Roberto" sotto il quale costui si nascondeva ed il nome del di lui suocero Guimares.

E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche' compartecipe delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semi-liberta', e gli artifizi cui ricorreva per nascondersi.

Quanto poi all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato, risulta dalla registrazioni presso il Motel Agip nella

notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno a Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioè proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni.

Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Gerlando Alberti di Santo, indicato dal Fragomeni come corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per reperire droga perfettamente corrispondono all'ubicazione della raffineria di eroina che sarebbe stata scoperta nello stesso mese di agosto 1980. Così come appare significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la Pizzeria New York

City (in realta' New York Place), gestita da congiunti di Tommaso Buscetta. E la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicita' di quanto dal Fragomeni affermato circa i legami tra il Vessichelli ed i suoi complici ed il Buscetta.

Ulteriori elementi a carico del Vessichelli emergono inoltre dalle dichiarazioni di Salvatore Coniglio (Vol.206 f.157), il quale ha riferito di averlo conosciuto a Milano e di sapere che all'epoca, quanto era "pressocche' un barbone", faceva uso di cocaina. Ha aggiunto di averlo reincontrato in carcere, apprendendo della sua vicenda giudiziaria ed, in particolare, che l'istruttore gli aveva chiesto se conoscesse tali "Turi Cammisa", cioe', secondo il Coniglio, Salvatore Ercolano. Il Vessichelli aveva quindi detto a Gaspare Brucia, coimputato del Coniglio, di far avvertire "Turi Cammisa" che il Giudice Borsellino stava indagando su di lui.

In realta' dai verbali di interrogatorio del Vessichelli non si rileva che gli siano state poste mai domande su detto "Turi Cammisa" ma e' facile ricostruire che nel corso di essi si sia parlato, anche omettendone involontariamente la verbalizzazione, di quel tal Concetto Cammisa che accompagno' il Fragomeni a Palermo nell'estate del 1980. Comunque, abbia sul nome equivocato il Vessichelli o lo stesso Coniglio, non v'e' dubbio che l'atteggiamento dell'imputato in esame, che si premura di far avvertire altro imputato che crede oggetto di indagini, conferma il suo inserimento nell'organizzazione criminosa. E la sua contiguita' in passato agli ambienti milanesi degli spacciatori di cocaina fornisce ulteriore indiscutibile riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, che lo ha poi descritto come perfettamente inserito in tale traffico, in collegamento addirittura coi vertici di Cosa Nostra.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che

ha integrato ed assorbito quello precedentemente  
emesso nei suoi confronti.

Viola Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Viola venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P., essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

Si e' protestato innocente, asserendo di avere effettivamente esborsato lire 150.000.000, costituenti la sua quota di partecipazione, e cio' nonostante risulti essere il gestore di un modesto negozio di abbigliamento in Partinico.

Si rimanda, per l'esame della posizione del Viola alla parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne riunito anche quello concernente l'Enologica Galeazzo S.p.A..

E si ricorda che in quella sede si e' rilevato che l'imputato, assumendo la fittizia qualita' di socio nella predetta impresa, il cui capitale venne significativamente costituito tutto in contanti, si presto' sostanzialmente al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi raccolti non consentono di ritenere il Viola affiliato ad organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma della intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11 dell'epigrafe.

Violato Natascia

Nei confronti di Natascia Violato venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Padova ordine di cattura 111/82 del 14 dicembre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

L'episodio era già oggetto di indagini da parte di questo Ufficio, che aveva raccolto in proposito le dichiarazioni di Armando Di' Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Per ragioni di connessione, pertanto, gli atti venivano da Padova trasmessi al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo ufficio emetteva nei confronti



della Violato mandato di cattura 499/82 del 16 dicembre 1982, ricontestandole i suddetti di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia , Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti alla Violato, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti alla Violato e

trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che la riguardano (previa acquisizione dei copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Virzi' Francesco Paolo

A seguito delle dichiarazioni di Stefano Calzetta (Vol.11 f.29) venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, sostenendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di aver soltanto rapporti parentali col fratello Salvatore Virzi', mentre aveva sino a certa epoca lavorato come collaboratore nel magazzino di vendita di ceramiche del genero Gaetano Tinnirello.

Con ordinanza del 9 febbraio 1984 (f.88 fasc.pers.) venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza.

Ed invero il Calzetta risulta nelle sue dichiarazioni aver citato una sola volta il Francesco Paolo Virzi', quale suocero

di Gaetano Tinnirello, che, unitamente ad altri coimputati menzionati in quella parte delle dichiarazioni, partecipava, secondo il medesimo Calzetta, a riunioni di mafia.

Tuttavia, poiche' il Calzetta non ebbe a riferire alcun fatto o specifica circostanza che vedessero coinvolto il Virzi', e' da ritenersi che l'affermata partecipazione a riunioni mafiose fosse riferibile soltanto al Tinnirello ed ai suoi accoliti e che il nome del Virzi' fosse stato fatto soltanto per meglio individuare e qualificare il detto Tinnirello e non per indicarlo (il Virzi') come uno dei partecipanti a tali riunioni.

Piu' specificamente e' da ritenere che il Calzetta, riferendo come "tutti i summenzionati partecipano alle varie riunioni nel luogo che ho indicato", abbia voluto riferirsi al Tinnirello, qualificato come genero del Virzi', senza accomunare quest'ultimo al primo nelle imprese delittuose denunciate.

Del resto il Calzetta ha poi ampiamente riferito fatti e circostanze relative a Salvatore Virzi', senza mai accomunare a questo il fratello Francesco Paolo.

Nulla di notevole e di ulteriore e' emerso dai successivi accertamenti, per cui deve ritenersi che la indicazione del Calzetta vada interpretata come una pura e semplice specificazione della figura del Tinnirello, senza alcun coinvolgimento del Virzi' nella associazione per delinquere di cui trattasi.

L'imputato va pertanto prosciolto per non aver commesso i fatti dalle imputazioni ascrittegli col mandato di cattura 237/83.

Virzi' Salvatore

A seguito delle dichiarazioni di Stefano Calzetta (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.14), (Vol.11 f.16), (Vol.11 f.17), (Vol.11 f.18), (Vol.11 f.22), (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.37), (Vol.11 f.38) e (Vol.11 f.53), il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva, con nota del 30 luglio 1983 (Vol.28 f.40) procedersi nei confronti di Salvatore Virzi' per i reati di cui agli artt.378 C.P., 81 cpv. C.P.,71 legge n.685 del 1975 e artt.10 e 14 legge 14.10.1974 n.497. Non veniva tuttavia emesso alcun mandato, essendosi al momento della

incriminazione già verificata la morte del Virzi' (Vol.11 f.96).

Secondo il Calzetta, le cui dichiarazioni sono state successivamente confermate da Vincenzo Sinagra di Antonino (Vol.80 f.206) e (Vol.80 f.207), lo stabilimento balneare del Virzi' era luogo di abituale ritrovo di esponenti mafiosi e di latitanti, quali gli Zanca, i Tinnirello, gli Spadaro, i Lucchese, i Graviano, Paolo Alfano, Salvatore Rotolo, Mario Prestifilippo, Mario Abbate ed altri. Il Virzi' trafficava inoltre in cocaina, tra gli altri con Giovanni Matranga, del quale favoriva la latitanza, ospitandolo presso la sua abitazione. Cedeva altresì ingenti quantità di stupefacenti a Paolo Alfano, Salvatore Rotolo, Onofrio Di Fresco, Angelo Mannino ed i Graviano. Aveva rapporti con Gaetano

Tinnirello, al quale regalava, assieme a Giovanni Matranga, delle armi.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato riscontro nelle risultanze della perquisizione effettuata presso lo stabilimento Virzi', nel corso della quale venivano ritrovate, ben occultate, armi e munizioni (Vol.11 f.207) e (Vol.11 f.214), nonche' nella deposizione testimoniale di Mathlouthi Ali' (Vol.11 f.212), secondo il quale abituali frequentatori dei bagni Virzi' erano Giovanni Matranga, Giovanni Taormina, Giuseppe Spadaro, Paolo Alfano ed Onofrio Zanca, nonche' in quella di Concetta Maggi (Vol.82 f.220), secondo la quale il di lei coniuge Giovan Battista Costa, anch'esso abituale frequentatore dei bagni Virzi' aveva ivi acquistato cocaina. La morte del Virzi' tuttavia impone la declatoria di estinzione



di tutti i reati ascritti gli come della  
menzionata nota del P.M. del 30 luglio 1983.

Vitale Gaetano Giuseppe

Denunciato con rapporto del 2 aprile 1984 (Vol.1/G f.16) e con altri successivi di parte oggetto, perche' ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d' America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato ed interrogato, si protestava innocente, asserendo la sua estraneita' a qualsiasi organizzazione criminosa ed ai traffici di droga contestatigli.

Le sue dichiarazioni trovavano immediatamente conferma nel rapporto della Criminalpol Palermo dell'8 giugno 1984 (Vol.8/G f.129), con il quale si precisava che si era verificato uno spiacevole errore determinato da parziale

omonimia tra il Gaetano Giuseppe Vitale, del tutto estraneo ai fatti precedentemente denunciati, e tale Giuseppe Vitale, nelle more, nell'ambito delle stesse indagini, tratto in arresto negli USA e quindi scarcerato dietro pagamento di cauzione.

Con ordinanza del 9 giugno 1984, l'imputato in esame veniva quindi scarcerato per mancanza assoluta di indizi di colpevolezza a suo carico.

Va, pertanto, prosciolto il Vitale da tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe per non averli commessi.

Vitale Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Vitale, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 201/84 del 13 giugno 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Vitale, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua supposta appartenenza a detta associazione mafiosa.

Del Vitale si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA ed alla luce delle

risultanze di quelle indagini l'imputato va  
rinvitato a giudizio per rispondere di tutti i  
reati contestatigli come ai capi 1,10,13 e 22  
dell'epigrafe.

Vitale Gregorio

Indicato da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) come appartenente al gruppo dei Grado, con costoro rifugiatosi in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia", venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 44/84 del 14 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo dei Grado, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Tratta del Vitale la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla trattazione dei traffici di droga condotti dai fratelli Grado.

In questa sede giova ricordare che, secondo Rodolfo Azzoli, il Vitale segui' i Grado nella loro "emigrazione" spagnola e che la circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni di Enrique Cavello e di Maria Dolores Martines Fernandez, portieri rispettivamente dell'edificio S.Maria e del complesso Marina Sedavi di Benidorm, che hanno fotograficamente riconosciuto il prevenuto come uno di coloro che partecipavano alle riunioni tenute nell'appartamento di Vincenzo Grado (Vol.19 f.52) e segg.).

E sulle ragioni di tali riunioni appare particolarmente significativa la deposizione della Martines, secondo la quale esse avvenivano di frequente ed avevano un carattere molto riservato, dato che i convenuti facevano uscire le donne e rimanevano appartati durante

un tempo di circa due ore e piu', "svolgendosi tutto in maniera tranquilla e senza problemi apparenti".

Nonostante, pertanto, non siano state raccolte piu' precise notizie circa il ruolo del Vitale prima della fuga in Spagna dei Grado, il fatto che costui li abbia ivi seguito, partecipando poi a convegni segretissimi dove si discutevano i loro problemi, dimostra in maniera inequivocabile la sua appartenenza a pieno titolo al gruppo mafioso dei Grado medesimi ed il suo stesso coinvolgimento delle vicende relative alla c.d. "guerra di mafia", che anche lui indussero, a differenza di altri semplici trafficanti di droga pur collegati ai Grado, a seguire costoro nel loro prudentiale allontanamento dall'Italia.

Ne' argomenti a favore dell'imputato possono trarsi dalle dichiarazioni del Contorno (Vol.125 f.171), secondo il quale il Vitale non e'

"uomo



d'onore" e non gli risulta coinvolto in vicende di mafia. Occorre infatti tener conto della naturale reticenza del Contorno medesimo in ordine alle faccende comunque coinvolgenti i suoi cugini Grado e del fatto che il rituale inserimento in Cosa Nostra, cui costantemente il suddetto si riferisce nelle sue dichiarazioni, non esclude la possibilita' di un coinvolgimento a pieno titolo nell'associazione, secondo i principi generali che regolano il concorso di persone nel reato. Per altro, il Contorno ha significativamente ammesso di conoscere comunque il Vitale.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito il precedente provvedimento nei suoi confronti emesso.

Vitale Paolo

Vedere scheda di Bruno Francesco

Vitamia Paolo

Con rapporto congiunto dell'8/2/1983 il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo e il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo del Gruppo dei Carabinieri di Palermo denunciavano, in stato di arresto, Vitamia Paolo perche' ritenuto responsabile, insieme con altre 39 persone, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis C.P.) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.75 della legge 685 del 1975).

Riferivano gli inquirenti che Vitamia Paolo, socio e amministratore unico della S.r.l."Calcestruzzi Arenella", di appartenenza del cognato Rosario Riccobono (che ne aveva sposato una sorella) era inserito a pieno titolo nella famiglia mafiosa facente capo al suo affine, come poteva desumersi fra l'altro dalla seguente circostanza.

Il 19/10/1981, in localita' Villagrazia di Palermo, venivano arrestati numerosi personaggi di spicco dell'ambiente mafioso palermitano (facenti parte della c.d. mafia vincente), sorpresi dalla P.G. all'interno di una villa - bunker che era stata, poco tempo prima, venduta a Ruggero Vernengo da Verace Teresa, vedova di Giuseppe Riccobono, fratello di Rosario.

Ebbene, l'utenza telefonica installata nella predetta villa risulta' intestata a Palmeri Maddalena, moglie dell'imputato Vitamia Paolo.

Tale circostanza, concludevano i verbalizzanti, non poteva in alcun modo essere ritenuta casuale, ma costituiva, invece, significativo indizio del coinvolgimento del Vitamia nell'organizzazione mafiosa palermitana e, ovviamente, in particolare, nell'ambito della "famiglia" facente capo al proprio cognato Rosario Riccobono.

Sulla scorta di tali elementi, evidenziati nel rapporto di denuncia dell'8/2/1983, veniva

emesso contro il Vitamia Paolo ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato dal P.M. in data 11/2/1983, l'imputato contestava gli addebiti assumendo di non intrattenere frequenti rapporti con il Riccobono Rosario; di avere costituito nel 1978 la "Calcestruzzi Arenella", insieme con Cancelliere Nicola e Leopoldo, impiegandovi parte del denaro liquidatogli al momento di andare in pensione; che la sua ditta si serviva di cinque betoniere "concesse" in uso dalla CICAS S.r.l. di pertinenza di Lauricella Salvatore, genero di Riccobono Rosario; di conoscere il costruttore Misia Giuseppe perche' cliente della sua ditta; di avere tratto in locazione la villa in localita' Villagrazia di Palermo, qualche tempo prima, e di avervi fatto installare l'utenza telefonica, intestandola alla moglie, perche' costei "non si sentisse sola" (VOL.1/RB f.349) - (VOL.1/RB f.351).

Le discolpe addotte dall'imputato appaiono generiche, meramente labiali, contraddittorie e inverosimili (basti pensare all'installazione di un'utenza telefonica a nome della moglie in un immobile che si appartiene a terze persone e che si abita solo nei mesi estivi) e non reggono a fronte degli elementi istruttori acquisiti.

Ed invero, tenuto conto delle mansioni svolte dallo imputato in seno alla "Calcestruzzi Arenella" (su tale societa' si e' ampiamente riferito trattando della posizione degli imputati Cancelliere Leopoldo e Domenico in altra parte della presente sentenza, alla quale si rimanda), e' di tutta evidenza che il Vitamia, nell'ambito della consorteria mafiosa di appartenenza, aveva il compito di svolgere le varie operazioni finanziarie necessarie per il "riciclaggio" del denaro di illecita provenienza.

Ed invero, gli accertamenti bancari compiuti nei confronti dell'imputato hanno posto in evidenza tutta una serie di rapporti economici con personaggi vari, in ordine ai quali, nel suo interrogatorio del 21/3/1984,

l'imputato non ha saputo dare alcuna logica giustificazione, trincerandosi continuamente dietro un comodo "non ricordo".

Inoltre, il Vitamia ha cambiato in valuta italiana diverse migliaia di dollari e precisamente:

- in data 30/4/1979, dollari U.S.A. 12.000;
- in data 15/5/1979, dollari U.S.A. 19.000;
- in data 8/11/1979, dollari U.S.A. 23.000 ed,
- in data 27/2/1980, dollari U.S.A. 6.500.

La giustificazione fornita sul punto dall'imputato, secondo il quale tali somme sarebbero appartenute ad un suo cugino dimorante negli Stati Uniti, appare del tutto inverosimile ove si ponga mente che, almeno in una occasione, con il controvalore in lire italiane dei dollari in argomento, egli richiese l'emissione di assegni circolari, uno dei quali in favore di Misia Giuseppe a titolo, a suo dire, di parziale pagamento per l'acquisto di un appartamento in Pallavicino.

Ne' meno significativo e' l'episodio riguardante lo assegno di lire 10.000.000,

tratto dal Vitamia sul proprio c/c presso il Banco di Sicilia, a favore di Glorioso Giuseppe.

L'imputato ha asserito che tale rapporto economico era attinente all'attivita' della "Calcestruzzi Arenella", della quale sarebbe stato cliente il genero del Glorioso.

Contestatogli, pero', che in tal caso avrebbe dovuto egli ricevere dal Glorioso un assegno a titolo di pagamento del prodotto fornitogli e non viceversa, l'imputato si e' limitato a dichiarare: "Non ricordo perche' ho emesso l'assegno, puo' darsi che si sia trattato di un prestito".

Tale rapporto economico assume, peraltro, una particolare significazione, ove si ponga mente al fatto che Glorioso Giuseppe e' padre di Glorioso Armando, sorpreso dalla Polizia degli U.S.A., il 10/5/1982, a New York in compagnia dell'imputato Romano Matteo, trovato in possesso nell'occasione di Kg.5 di eroina, di una rilevante somma di dollari, e di gioielli di ingente valore.



Il Vitamia era, poi, titolare di un libretto di deposito a risparmio dalla cui documentazione si evincono continui versamenti per diverse decine di milioni di lire, compiuti sempre in contanti, che non trovano giustificazione alcuna, con riferimento ai presumibili redditi derivanti all'imputato dalle sue lecite attivita'.

Nel corso delle indagini istruttorie sono state acquisite le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta secondo cui tutte le "famiglie" mafiose operanti in Palermo e provincia sono interessate al traffico di sostanze stupefacenti e tra le piu' attive figura quella facente capo a Rosario Riccobono. Sulla scorta di tali indicazioni, e' stato emesso contro il Vitamia Paolo mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati contestati allo stesso, oltre ai reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 della legge n.685 del 1975 (gia' ascritti con l'ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983) anche i reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 71 della legge n.685 del 1975.

Interrogato nuovamente, l'imputato ha insistito nelle discolpe addotte in precedenza (VOL.123 f.131).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze della espletata formale istruzione hanno confermato l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa facente capo al cognato Rosario Riccobono e il suo coinvolgimento negli illeciti affari gestiti dalla tale "famiglia".

Appare, pertanto, di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.